

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTA** la legge 15/04/2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale” e il supplemento ordinario n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023” (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021 Parte I);
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 2010/75/UE del 24/11/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED) che ha modificato e sostituito la Direttiva 2008/1/CE del 15/01/2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. (di seguito D. Lgs. 152/2006), recante “Norme in materia ambientale” che, con la parte seconda al Titolo III-bis, disciplina il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- VISTO** il decreto legislativo 04/03/2014, n. 46 “Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IED);
- VISTA** la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), prot. n. 22295/GAB del 27/10/2014 recante “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di

prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46" e, in particolare il punto 5 (Presentazione della relazione di riferimento) della medesima nota, nel quale il Ministero chiarisce che "... in applicazione dell'art. 29-ter, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell'AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'AIA, poiché essa può essere effettuata dall'autorità competente con tempi indipendenti...";

- VISTA** la nota prot. n. 0012422/GAB del 17/07/2015 del MATTM con la quale sono stati resi noti gli "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'articolo 91 concernente "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale" come modificato in ultimo dall'art. 25 comma 7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9;
- VISTA** la nota del MATTM prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46" e in particolare il paragrafo 12 della predetta nota, contenete "Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento";
- VISTA** la nota DEC MIN/274/2015 del 16/12/2015 del MATTM, recante "Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di AIA"
- VISTO** il D.D.G. n. 412 del 18/05/2016, di approvazione della modulistica (Allegato A) per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza di questo Assessorato, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, ad eccezione delle attività industriali di cui al punto 5 dell'Allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto legislativo n. 152/2006;
- VISTO** l'Allegato B al D.D.G. n. 412 del 18/05/2016 con il quale vengono adottati nella Regione Siciliana gli "Indirizzi per la presentazione delle domande da parte dei gestori, delle nuove attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale e per l'attuazione dei procedimenti in corso e resi noti i chiarimenti sul-le modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 04/03/2014, n. 46";
- VISTA** la Circolare Assessoriale prot. n. 33428 del 19/05/2016, recante "Indirizzi sulle modalità applicative dell'istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali, ex art. 29-octies del Titolo III bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 04/03/2014, n. 46";
- VISTA** la nota del MATTM prot. n. 27569 del 14/11/2016 con la quale sono stati emanati "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modiche introdotte dal D.Lgs. 04/03/2014, n. 46", con particolare riguardo al punto 4. (Fasi successive alla cessazione definitiva dell'attività), in cui vengono identificate tali fasi e, in particolare, le azioni di cui alla lett. b) (ripristino ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento) del predetto punto;
- VISTO** il D.M. 15/04/2019 n. 95 recante "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152."
- VISTA** la Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31/07/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione;
- VISTO** l'art. 2 del D.A. 176/GAB come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella Regione Siciliana ha fissato per le polveri totali, con riferimento agli impianti disciplinati dal paragrafo 5, parte II, Allegato I, alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:
polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
 - b) per le altre aree:
polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- VISTA** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- VISTO** il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- VISTO** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della

qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al decreto legislativo 13/08/2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

- VISTA** la Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D. Lgs. 04/09/2002 n. 262 relativo all'attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- VISTO** il D. Lgs. 26/06/2015, n. 105 recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";
- VISTA** la Legge Regionale. n. 27 del 15/05/1986 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e de-gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18/06/1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni";
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale", con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)", con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTO** l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11/03/2015 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come modificato in ultimo dall'art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (di seguito "C.T.S.");
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 19 /GAB del 29/01/2021;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale sono state rivisitate la disciplina delle procedure di valutazione ambientale competenza dell'amministrazione regionale e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della C.T.S., entrambe già oggetto prima del decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e quindi del decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 oggi entrambi abrogati;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";
- VISTO** il D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136";
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- VISTA** l'istanza presentata con nota del 16/10/2019, acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (DRA) al n. 69393 del 22/10/2019, dalla Società Duferco Sviluppo S.p.A.(gestore IPPC), con sede legale e amministrativa via Armando Diaz n. 248, San Zeno Naviglio (BS) (P.IVA n. 03594850178), di rilascio, ai sensi dell'art. 29-ter del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata "Impianto peaker per bilanciamento rete elettrica", ubicata nel comune di Pace del Mela (ME), Zona Industriale Giammoro- Diramazione viaria B, rientrante nella categoria di attività industriale di cui al punto 1.1. dell'Allegato VIII alla parte seconda del predetto decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi in uno all'istanza:
- All. 1 – Relazione tecnica
 - All. 1 bis – Verifica esclusione Relazione di Riferimento
 - All. 2a – Proposta piano di monitoraggio e controllo
 - All. 3 - Corografia

- All. 3a - Layout dell'installazione
- All. 3b – Layout dell'impianto con rete idrica, scarichi e emissioni in atmosfera
- All. 4a - Zonizzazione acustica comunale
- All. 4b – Previsione impatto acustico
- All. 5 - Relazione geologica e idrogeologica
- All. 6 - Sintesi non tecnica
- All. 7 – Relazione scarichi idrici
- Scheda A – Identificazione dell'impianto
- Scheda B – Capacità produttiva
- Scheda C – Materie prime
- Scheda D – Emissioni
- Scheda E - Sistemi di contenimento
- Scheda F – Energia
- Scheda G – Scheda riassuntiva

VISTA la nota prot. DRA n. 10322 del 19/02/2020 con cui il Servizio 1 del DRA ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21/05/2019 n. 7 e dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota del MATTM prot. n. 28410 del 29/10/2019 (prot. DRA 71311 del 30/10/2019) relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento per la procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'impianto de qua;

CONSIDERATO che l'art. 10 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dispone “nel caso di progetti per i quali è prevista la *procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA*”;

VISTA la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015, per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

PRESO ATTO che il 05/06/2020 è stato pubblicato sul portale ambientale di questo Assessorato l'avviso al pubblico previsto dall'art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO altresì che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso sono pervenute, sebbene oltre il termine previsto dall'art. 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le osservazioni dell'Associazione per la Difesa dell'Ambiente e della Salute dei Cittadini e del Comitato dei cittadini contro l'inceneritore del Mela trasmesse con nota acquisita al protocollo del DRA al n. 52756 del 10/09/2020;

VISTO il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n.26 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica (CTS) nella seduta del 17/06/2020 e trasmesso al Servizio 1 del DRA con nota prot. 34001 del 18/06/2020 contenente richiesta di integrazioni e chiarimenti;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 261 del 31/08/2020 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero per la Transizione Ecologica) ha rilasciato, visto il parere Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (CTVIA) n. 3435 del 22/05/2020, il provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione del progetto in esame condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- “*Il Proponente prima dell'inizio dei lavori dovrà concordare con ARPA Sicilia e presentare al MATTM, un piano di monitoraggio dell'aria indicando i punti di prelievo previsti e le scadenze entro cui i risultati del monitoraggio dovranno essere inviati ad ARPA Sicilia. Ad un anno dall'inizio della fase d'esercizio, sentito il parere favorevole di ARPA Sicilia, il monitoraggio potrà essere interrotto.*”;
- *Il Proponente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare al MATTM un piano di monitoraggio della pressione acustica presso i recettori sensibili nella fase di cantiere e in quella d'esercizio. Il piano dovrà prevedere, con scadenza trimestrale, l'invio dei risultati del monitoraggio ad ARPA Sicilia entro un mese dalla scadenza del trimestre. Allo scadere del primo anno dall'entrata in esercizio dell'impianto, sentito il parere favorevole di ARPA Sicilia, il monitoraggio potrà essere interrotto.*
- *Le operazioni di scavo dovranno essere eseguite alla presenza di un archeologo nominato dalla Sovrintendenza ai beni ed alle attività culturali della Sicilia.*”;

VISTA la nota acquisita al protocollo del DRA al prot. n. 56742 del 30/09/2020 con cui la società DUFERCO SVILUPPO S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla CTS nel parere istruttorio intermedio (PII) n. 26 del 17/06/2020 di seguito elencata:

- Allegato 1 – Nota Duferdofin Nucor Srl del 10/10/2019 recante manifestazione di volontà di cessione aree alla Duferco Sviluppo Spa al fine di consentire la realizzazione dell'impianto peaker a turbogas;
- Allegato 2 – Accordo di utilizzo sottostazione di collegamento alla stazione di Terna tra Duferdofin Nucor Srl e Duferco Sviluppo Spa del 28/07/2020;

- Allegato 3 – Autorizzazione IRSAP (ex Consorzio ASI Messina) per l'utilizzo dei pozzi A, B e G;
- Allegato 4 – Planimetria SIN.

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria, convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 19 e 19 bis della L.R. 7/2019, con nota prot. DRA n. 54967 del 22/09/2020 in modalità sincrona e tenutasi il 07/10/2020 in via telematica tramite Skype;

VISTA la nota acquisita al protocollo DRA al n. 71618 del 03/12/2020 con cui la società DUFERCO SVILUPPO S.p.A. ha trasmesso la seguente documentazione integrativa richiesta nel corso della conferenza di servizi del 07/10/2021:

- Allegato I – Istanza di approvazione Piano di indagini preliminari ai sensi dell'art. 242 e dell'art. 252 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Allegato II – Contratto preliminare di compravendita terreni tra Duferdofin Nucor Srl e Duferco sviluppo spa;
- Allegato III – Comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. da parte della Duferdofin Nucor Srl, relativa alla ripermimetrazione dell'installazione esercita in forza dell'A.I.A. n. 451/2018;
- Allegato IV – Nota Duferco Sviluppo Spa del 30/11/2020 di invio ad ARPA Sicilia del Piano di indagine preliminare per la caratterizzazione del sito ai sensi dell'art. 242 e all'art. 252 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- Allegato V – Relazione valutazione campo magnetico ed elettrico dell'elettrodotto aereo a 220 kv che connette la centrale Peaker di Giammoro (ME) alla Sottostazione elettrica dello stabilimento;
- Allegato VI – Determinazione IRSAP n. 180 del 28/06/2019 recante autorizzazione al transito di acque nella condotta fognaria acque bianche – Duferdofin Nucor Srl;
- Allegato VII – Manuale di gestione per il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME)
- All. 2a – Proposta piano di monitoraggio e controllo_rev 1
- All. 3 – Corografia_rev 1
- All. 3a - Layout dell'installazione_rev 1
- All. 4a - Zonizzazione acustica comunale rev.1
- All. 7 – Relazione scarichi idrici rev. 1
- All. 7A - Scarichi localizzazione insediamenti
- All.7 B – Scarichi sistema fognario approvvigionamento
- All.8 – Planimetria comparativa

VISTA la nota prot. DRA n. 1526 del 12/01/2021 con cui il Servizio 1 del DRA ha comunicato che, in attesa della conclusione della caratterizzazione delle aree oggetto di realizzazione del nuovo impianto, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale era sospeso;

VISTA la nota prot. 60533 del 07/06/2021 (prot. DRA n. 37600 del 08/06/2021) con cui la Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato che “questa Amministrazione non ravvisa condizioni ostative alla realizzazione della Centrale Peaker di bilanciamento della rete elettrica in oggetto a condizione che prima della conclusione dei lavori sia completato il processo di caratterizzazione con relativa *analisi di rischio approvata*)...ed effettuata la valutazione delle interferenze ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”;

VISTA la nota del 08/06/2021 (prot. DRA n. 38197 del 09/06/2021) con cui la società DUFERCO SVILUPPO S.p.A. ha richiesto la riapertura e la conclusione del procedimento de qua allegando la nota prot. n.79785 del 09/12/2020 con cui Terna, gestore della rete nazionale, comunica agli assegnatari di capacità nuova non autorizzata la data del 30 giugno 2021 quale termine ultimo per presentare i titoli autorizzativi, pena la risoluzione del Contratto;

VISTA la nota prot. DRA n.38289 del 09/06/2021 con cui il Servizio 1 del DRA, considerato che non sussistono più i motivi ostativi al prosieguo del procedimento ha richiesto alla CTS l'espressione del parere di competenza;

VISTI i pareri espressi dalle amministrazioni competenti in materia ambientale:

- parere con prescrizioni reso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina con nota prot. n.10052 del 02/07/2020 (prot. DRA n. 37617 del 03 luglio 2020);
- autorizzazione al transito delle acque provenienti da impianti di osmosi e autorizzazione allo scarico acque di seconda pioggia nella rete delle acque bianche rilasciata dal Comune di Pace del Mela (ME) con nota prot. 18908 del 10/12/2020 (prot. DRA n. 73214 del 11/12/2020);
- nulla osta alla compravendita di un'area di circa mq. 4.843, porzione della part. 50 fg. 1 del Comune di Pace del Mela, all'interno del lotto n. 55 ubicato nell'A.I. di Milazzo- Giammoro (ME) rilasciato il DDG n. 488 del 17/12/2020 e trasmesso con nota prot. 35644 del 17/12/2020 (prot. DRA n. 74651 del 18/12/2020) da IRSAP – Ufficio periferico di Messina;
- nulla osta all'autorizzazione per l'utilizzo delle acque prelevate dal pozzo denominato G rilasciato da IRSAP – Ufficio periferico di Messina con nota 2093/2021 del 27/01/2021 (prot. D.R.A. n. 4018 del 27/01/2021);
- Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Periferico di Messina n. 14 del 29/01/2021 trasmesso da IRSAP con nota 2606/2021 del 01/02/2021 (prot. D.R.A. n. 6362 del 03/02/2021) con cui viene rilasciata l'autorizzazione provvisoria allo scarico fognario acque di prima pioggia in impianto di depurazione;
- parere favorevole con prescrizioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii reso dalla Struttura Periferica dell'Ambiente di Messina del DRA con nota prot. DRA n. 41263 del

21/06/2021;

- parere favorevole ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., reso da ARPA Sicilia nel corso della conferenza del 28/05/2021 condizionato alla presentazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) revisionato e aggiornato sulla base del PIC n. 173/2021 entro 30 gg dal rilascio dell'AIA;
- parere favorevole ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, alla realizzazione dell'impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica posto all'interno del lotto n. 55 Area Industriale Milazzo Giammoro reso dal sindaco del Comune di Pace del Mela nel corso della conferenza di servizi del 28/06/2021;

VISTO il D.D.G. n. 729 del 23/06/2021 con cui il Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato alla società Duferco Sviluppo S.p.A. l'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 30/5/2008, n. 115 e s.m., "fermo restando quanto previsto dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali (nuova centrale Peaker da autorizzare per il nuovo mercato della Capacità di cui al Decreto Ministeriale del 28/6/2019) da ubicarsi in Comune di Pace del Mela (ME) - zona industriale Giammoro – diramazione viaria "B", alimentato a gas naturale e basato sull'uso di una turbina a gas aeroderivata operante in ciclo aperto, di potenza elettrica pari a 58,2 MWe, nonché alla realizzazione delle opere connesse (es. rete e strutture di connessione alla sottostazione elettrica) e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso."

ACQUISITO il parere istruttorio conclusivo n. 173/2021 della Commissione Tecnica Specialistica reso durante la seduta plenaria del 23/06/2021 e trasmesso con nota prot. n. 42590 del 24/06/2021, recante "parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione "Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica da realizzare in via Diramazione viaria B, nella frazione di Giammoro del comune di Pace del Mela (ME)" (Categoria I "Attività energetiche" punto I.1 "Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW"), gestore Duferco Sviluppo Spa, ai sensi dell'art. 29-ter e seguenti del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a condizione che si ottemperi al seguente quadro prescrittivo";

RICHIAMATO il verbale della conferenza di servizi decisoria convocata, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 19 e 19 bis della L.R. 7/2019, con nota prot. DRA n. 42488 del 24/06/2021 in modalità sincrona e tenutasi il 28/06/2021 in via telematica tramite Skype;

PRESO ATTO dell'esito della verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, effettuata dal gestore, con le seguenti conclusioni: "concludendo che non risultano presenti centri di pericolo e che quindi nessuna delle sostanze identificate pericolose ai sensi dell'Allegato I al D.M. 95/2019 può essere considerata come sostanza peri-colosa "pertinente", non richiedendo pertanto la presentazione della Relazione di Riferimento";

VISTA la nota del 29/06/2021 (prot. DRA n. 44206 del 30/06/2021), con la quale il Gestore ha riscontrato quanto richiesto dal Servizio 1 a conclusione della conferenza di servizi del 28/05/2021 ha trasmesso la seguente documentazione ai fini del rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa di cui ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii.
- dichiarazione di non coniugio, di cui al PATC 2020/2022 della Regione Siciliana da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, così come previsto dall'art. 36 della legge n. 1 del 22/02/2019 (G.U.R.S. n. 9 del 26/02/2019), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

CONSIDERATO che così come si evince dal D.D.G. n. 729 del 23/06/2021 l'acquisizione alle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 è stata già svolta dal Dipartimento regionale all'Energia attraverso "la richiesta prot. n. PR_BSUTEG_Ingresso_0049485_20210621 del Sistema del rilascio automatizzato delle Certificazioni Antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della banca data nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 99, comma 2-bis del codice antimafia".

CONSIDERATO altresì che nel D.D.G. n. 729 del 23/06/2021 è stato applicato l'art. 3 della legge n. 120 del 11 settembre 2020, conversione in legge del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, sulla base del quale non occorre attendere i trenta giorni previsti dalla legge 159/2011 e ss.mm.ii. in materia di certificazione antimafia, ferma restando la clausola rescissoria con revoca del provvedimento, in caso di acquisizione di interdittiva antimafia.

VISTA la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa pari a € 180,76 prevista dalla circolare del Dipartimento regionale delle Finanze e Credito n. 3 del 30/12/2003, con bollettino postale del 28/06/2021;

CONSIDERATO che sono stati ottemperati gli obblighi previsti dall'art. 36 della l.r. n. 1/2019 in materia di spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi;

RITENUTO per quanto sopra di poter concludere con esito positivo il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata

Ambientale (A.I.A.), ex art. 29-bis e seg. del predetto D. Lgs. 152/2006;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Articolo 1

Si rilascia, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio, nel rispetto dei valori limite di emissione e delle condizioni di cui al successivo art. 3, dell'installazione IPPC "Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica" sito nel Comune di Pace del Mela (ME), Zona Industriale Giammoro - Categoria IPPC 1.1 dell'Allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. – Gestore IPPC: Dufenco Sviluppo S.p.A. con sede legale e amministrativa via Armando Diaz n. 248, San Zeno Naviglio (BS) (P.IVA n. 03594850178).

Il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX del decreto legislativo 152/2006 ed in particolare:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006
- Autorizzazione allo scarico di cui alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e alla legge regionale 27/86.

Articolo 2

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il parere istruttorio conclusivo n. 173/2021 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale reso durante la seduta plenaria del 23/06/2021, pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> codice procedura 264).

Articolo 3

L'esercizio dell'impianto, stante il suo ciclo produttivo, le relative tecniche di trattamento degli inquinanti e lo stato dell'ambiente in cui è condotto, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione (VLE) per gli inquinanti di seguito riportati.

Sito di Interesse Nazionale – Progetto di bonifica

1. Come disposto nella nota del Ministero per la Transizione Ecologica (M.I.T.E.) prot. A.R.T.A. n. del 09/06/2021, prima della conclusione dei lavori dovrà essere completato il processo di caratterizzazione con relativa Analisi di Rischio approvata del comparto ed ottenuta l'autorizzazione ex art. 242-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. da parte dell'autorità competente (M.I.T.E.).

Sistema di gestione

2. Il Gestore dovrà applicare un sistema di gestione ambientale avente le caratteristiche previste alla BAT n. 1 di cui alla Decisione di Esecuzione UE n. 2017/1442 del 31/07/2017, al fine di trarre continui miglioramenti delle performance ambientali dell'impianto. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
3. Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.

Capacità produttiva

4. L'impianto di bilanciamento della rete elettrica in oggetto ha una capacità produttiva di energia elettrica pari a 26-52 GWh/anno.

Materie prime

5. Le materie prime autorizzate per il processo di produzione di energia elettrica sono il gas naturale, fornito dalla rete di SNAM Rete Gas, e idrossido di ammonio conferito mediante autobotte.
6. Lo stoccaggio dell'idrossido di ammonio dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee e ambiente idrico.

Combustibili

7. Il gestore è autorizzato ad utilizzare gas naturale per alimentare la turbina a gas.

Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate

8. Il gestore è onerato al rispetto dei valori limite degli inquinanti per le emissioni in atmosfera (V.L.E.) dell'installazione riportati nella tabella sottostante.

Punto di emissione	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)	Monitoraggio	Sistema di abbattimento
EN	518.000	CO	5	2,6	continuo	CO catalyst
		NO _x	15	7,8	continuo	SCR
		NH ₃	3	1,6	continuo	

9. I valori limite di emissione (V.L.E.) espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.
10. I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal gestore della installazione negli elaborati tecnici ed in conformità alle pertinenti norme previste dalla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alle Conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017.
11. Il gestore dovrà rispettare comunque i limiti emissivi previsti per ogni singola sostanza non già compresa nella superiore tabella ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della parte II dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
12. Per la verifica di conformità dei valori limite (VLE) delle emissioni sottoposte a monitoraggio discontinuo, la concentrazione deve essere calcolata come valore medio dei valori analitici di tre campioni consecutivi con periodo di campionamento di almeno 30 minuti ciascuno, rappresentativi del periodo di un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.
13. Per la verifica di conformità ai VLE delle emissioni sottoposte a monitoraggio in continuo si dovrà fare riferimento al valore medio giornaliero delle misurazioni in continuo in un periodo di 24 ore. Le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuno dei valori medi giornalieri supera i valori limite di emissione (VLE) e se nessuno dei valori medi orari supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
14. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata dell'impianto, e comunque le emissioni non dovranno essere superiori ai valori comunicati dal Gestore per i transitori.
15. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
16. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D. lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., in caso di guasto dei sistemi di abbattimento tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente, e non oltre le 24 ore, (fax; e-mail, ecc) il Servizio 1 di questo Dipartimento, la Città Metropolitana di Messina e ARPA Sicilia, Unità operativa competente per territorio. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte quinta, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo.
17. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) che dovrà essere aggiornato tenendo conto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. L'aggiornamento del PMC dovrà essere approvato da ARPA Sicilia. Copia del documento finale, coordinato e completo degli aggiornamenti, sarà trasmessa al Servizio 1/DRA.

Consumi idrici

18. Il gestore entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà predisporre un piano di riduzione dei consumi idrici. Il gestore dovrà anche valutare la fattibilità tecnico-economica di un progetto di riutilizzo, previo trattamento, di

parte delle acque meteoriche di seconda pioggia per gli usi legati al processo produttivo, da presentare entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

Scarichi idrici ed emissioni in acqua

19. Lo scarico (SC1) in mare delle acque reflue provenienti dall'impianto di demineralizzazione a servizio dell'impianto IPPC e delle acque di seconda pioggia raccolte nell'installazione in oggetto (SC3) dovrà rispettare i limiti di concentrazione di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
20. Lo scarico delle acque di prima pioggia (SC2), previa depurazione nell'impianto di trattamento a servizio della centrale peaker, dovrà rispettare i limiti di concentrazione per lo scarico in pubblica fognatura (IRSAP) di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Rifiuti

21. È autorizzato il deposito temporaneo, gestito con criterio temporale, dei rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti.
22. Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al comma 1) lettera bb) "deposito temporaneo" dell'articolo 183 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., e in particolare il Gestore deve comunicare ad ARPA Sicilia, preventivamente in occasione di ogni modifica, di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo); inoltre il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. La registrazione e la comunicazione dei dati dovrà essere effettuata dal Gestore secondo le modalità definite nel PMC.
23. Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere distinte da quelle utilizzate per il deposito delle materie prime. I settori di conferimento, di messa in riserva e di deposito temporaneo devono essere tenuti distinti tra essi. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei codici EER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportante codice EER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccato.
24. Le aree di deposito e messa in riserva devono essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
25. La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose.
26. Il gestore dovrà massimizzare l'invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.

Emissioni sonore

27. Nel rispetto dei principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97.
28. È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'AC per approvazione.
29. Non dovranno essere superati i valori previsti dalla normativa, in relazione alla classificazione del territorio comunale.
30. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

Malfunzionamenti

31. In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verificino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad Arpa Sicilia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Eventi incidentali

32. Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
33. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
34. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

Durata e Riesame

35. Nel caso di emanazione delle BAT Conclusions di settore, l'autorizzazione integrata ambientale sarà sottoposta a riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
36. In virtù dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il Gestore prende atto che l'Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies comma 4.

Piano di Monitoraggio e Controllo

37. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato tenendo conto delle condizioni fissate dal presente parere dovrà essere presentato dal gestore entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento e dovrà essere sottoposto ad ARPA Sicilia per approvazione.
38. Il gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni convogliate ai criteri di cui all'Allegato VI, parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali e internazionali;
39. Nell'attuazione di suddetto Piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
 - a) trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Messina e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente;
 - b) comunicazione ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Messina e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
 - c) tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Pace del Mela e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.
40. La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto.
41. Il Gestore ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto.

Articolo 4

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardanti gli elaborati progettuali trasmessi dal proponente a questo Assessorato e pubblicati integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> – CP 264.

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- b) quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio della presente autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Articolo 6

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente agli elaborati presentati per l'Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo le prescrizioni impartite dal presente decreto.

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di potere valutare se siano da ritenersi sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l-bis).

Ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 4, del suddetto decreto nel caso in cui intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore dovranno dare comunicazione, entro trenta giorni, a questa Autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.

Articolo 7

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino inosservanze delle prescrizioni autorizzatorie, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices del predetto decreto legislativo 152/2006, questo Assessorato procederà secondo la gravità delle infrazioni.

Ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro, salvo che il caso costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del medesimo decreto legislativo 152/2006, che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Assessorato (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it> – CP 264).

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 02/07/2021

L'Assessore
On.le Avv. Salvatore Cordaro
(firmato)



Codice Proc.: 264

Sigla Progetto: ME65 IPPC05

Gestore IPPC: Duferco Sviluppo S.p.A.

Referente: Sig. Rolandi Massimo n.q. di A.D. della Duferco Sviluppo S.p.A.

Installazione: “Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica da realizzare in via Diramazione viaria B, nella frazione di Giammore del comune di Pace del Mela (ME)”

Attività IPPC: Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Categoria 1 “Attività energetiche” punto 1.1 “Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW”.

OGGETTO: Istanza della ditta Duferco Sviluppo S.p.A. di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l’esercizio dell’installazione IPPC “Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica”.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana e contenute nell’apposito portale SI-VVI.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO C.T.S. n. 173/2021 del 23.06.2021

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell’Ambiente n. 412 del 18 maggio 2016 di approvazione della modulistica per le domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;



VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28 giugno 2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414 del 19 dicembre 2019 di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;

VISTO il n. 57/GAB del 28 febbraio 2020 con il quale è sostituito il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 69393 del 22/10/2019 con cui la ditta Duferco Sviluppo S.p.A. ha trasmesso istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'installazione IPPC in oggetto unitamente alla documentazione tecnica;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 10322 del 19/02/2020 con cui il Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 21 maggio 2019, n.7, precisando che avendo il gestore presentato contestualmente presso il Ministero dell'Ambiente istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, l'A.I.A. potrà essere rilasciata, a norma del comma 1 dell'art. 10 del medesimo decreto legislativo, solo dopo che l'Autorità Competente abbia valutato di non assoggettare a VIA il progetto;

VISTO il parere della CT-VIA del M.A.T.T.M., oggi M.I.T.E., n. 3435 del 22/05/2020, nel quale si esprime parere positivo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto in oggetto;



VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 37617 del 03/07/2020, con la quale la Soprintendenza BBCCAA di Messina ha reso il parere di competenza nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione dell'impianto in oggetto;

VISTO il Decreto M.A.T.T.M., oggi M.I.T.E., n. 261 del 31/08/2020, con il quale la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello sviluppo ha escluso il progetto di realizzazione dell'impianto in oggetto dalla procedura di V.I.A. ex art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinando tale provvedimento alle condizioni ambientali indicate nel sopracitato parere CT-VIA;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 52587 del 09/09/2020, recante Ricorso Gerarchico avverso il Decreto Direttoriale n. 261 del 28-08-2020 e dell'allegato parere CTVIA n. 3435 del 22 maggio 2020, promosso da Giuseppe Maimone, n.q. di presidente dell'Associazione per la Difesa dell'Ambiente e della Salute dei Cittadini, e Davide Fidone, n.q. di presidente del Comitato dei cittadini contro l'inceneritore del Mela;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 52756 del 10/09/2020, recante osservazioni al procedimento di A.I.A. in oggetto, trasmesse da Giuseppe Maimone, n.q. di presidente dell'Associazione per la Difesa dell'Ambiente e della Salute dei Cittadini, e Davide Fidone, n.q. di presidente del Comitato dei cittadini contro l'inceneritore del Mela, di seguito riportate:

“In via preliminare si evidenzia che il Decreto Direttoriale del MATTM n. 261 del 28-08-2020, con cui è stato escluso dalla VIA il Progetto in questione, provvedimento propedeutico al rilascio dell'AIA, risulta gravato da molteplici profili di illegittimità, come meglio precisato in altra comunicazione.

Per quanto attiene specificatamente il procedimento di AIA, si fa presente che l'art. 271, comma 5, del D.lgs. 152/2006 prevede che per il rilascio dell'autorizzazione anche di nuovi impianti è necessaria un'istruttoria che valuti, tra l'altro, “il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata”. In altre parole è necessario valutare, oltre allo stato della qualità dell'aria, anche l'effetto cumulativo dell'impianto in oggetto con le emissioni prevedibili degli altri impianti e le altre fonti già presenti nella zona interessata. Nella documentazione del proponente le emissioni degli altri impianti e delle altre fonti presenti nella zona non vengono affatto considerate. È da notare come la valutazione del cumulo con gli altri impianti e la valutazione dello stato di qualità dell'aria della zona rappresentino step distinti, entrambi necessari, dell'istruttoria di cui al comma sopra citato. Anche perché la valutazione dei dati storici della qualità dell'aria della zona è cosa ben diversa dalla



necessaria valutazione delle emissioni prevedibili da parte degli impianti esistenti, che molto spesso sono autorizzati ad emettere in misura ben maggiore rispetto alle emissioni storiche verificatesi in un data annualità. Ad esempio la Centrale termoelettrica di San Filippo del Mela è autorizzata ad emettere 2.409 t/a di NO_x [1], mentre nel 2018 (anno preso in riferimento dal proponente nella *valutazione della qualità dell'aria*) ha emesso solo 244,55 tonnellate di NO_x [2], ovvero circa un decimo del valore autorizzato. Chiaramente sono le emissioni autorizzate alla massima capacità produttiva che devono essere considerate, in via cautelativa, nella valutazione degli impatti cumulativi, in quanto non si può certo escludere che in futuro un impianto possa essere esercito al massimo carico. Inoltre la modellizzazione delle ricadute delle emissioni degli impianti della zona potrebbe far emergere valori massimi in siti diversi rispetto a quelli ove sono presenti le stazioni di monitoraggio, *pertanto la considerazione del "livello di fondo" non può mai essere intesa come equivalente e sostitutiva di uno studio modellistico che consideri le emissioni degli impianti presenti nell'area. Di ciò ne è stato perfettamente consapevole il legislatore, che infatti nell'art. 271, comma 5, del D.lgs. 152/2006 ha considerato la valutazione del complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti e la valutazione dello stato di qualità dell'aria nella zona interessata come step distinti, entrambi necessari, dell'istruttoria che deve precedere l'autorizzazione di un impianto. Per di più i dati relativi ad un solo anno di monitoraggio non consentono di fare un'analisi "attendibile statisticamente e che non risenta degli effetti della variabilità metereologica", analogamente a quanto rilevato nelle osservazioni del MATTM sul Piano di tutela della qualità dell'aria della Regione Sicilia (nota prot. n.DVA U.0023209 del 11/10/2017), dove anzi il periodo preso in riferimento è di 3 anni.*

In ogni caso nella documentazione del proponente non si fa alcuna considerazione dei livelli di ozono registrati nell'area in questione. *I possibili impatti sui già critici livelli di ozono rappresentano la principale problematica dell'impianto in questione, in quanto gli ossidi di azoto, di cui in progetto è prevista un'emissione tutt'altro che trascurabile (fino a 7,8 Kg/h), figurano tra i principali precursori dell'ozono, sostanza che, in concentrazioni elevate, è molto pericolosa per la salute umana. In particolare nella valle del Mela il biossido di azoto (NO₂), grazie agli elevati livelli di idrocarburi non metanici, si converte facilmente in ozono. A riprova di ciò, si evidenzia che il Piano regionale di tutela della qualità dell'aria evidenzia la necessità di una riduzione delle emissioni industriali di NO_x in quanto di recente sono stati registrati nella valle del Mela superamenti del valore obiettivo per l'ozono per la protezione della salute umana in numero superiore a quanto previsto dal D.lgs.*



155/2010 (vedi ad es. Arpa Sicilia - *Relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria nella Regione Siciliana anno 2016 I*, pag. 37, in riferimento alla stazione di monitoraggio "Termica Milazzo" gestita da Arpa Sicilia). Peraltro è verosimile che i livelli di ozono nel Comune di Pace del Mela siano più elevati rispetto a quelli misurati nella stazione "Termica Milazzo", la quale, in base ai venti prevalenti, si trova, rispetto all'agglomerato industriale, in posizione meno favorevole rispetto all'altra stazione ARPA presente nel comune di Pace del Mela, dove però l'ozono non viene monitorato. Per le motivazioni di cui sopra, appare palese la necessità che prima del rilascio dell'AIA venga effettuato uno studio modellistico che, considerando gli effetti cumulativi con le altre fonti inquinanti presenti nell'area, stimi gli impatti cumulativi dell'impianto in questione con gli altri impianti e fonti esistenti, includendo anche gli effetti prevedibili sui livelli di ozono".

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 56655 del 30/09/2020, con la quale il gestore, Duferco Sviluppo Spa, a seguito della criticità evidenziata nel P.I.I. 26/2020 di questa CTS relativa alla richiesta di provvedimento del M.I.T.E. di svincolo dell'area destinata ad ospitare e considerato che tali superfici sono state classificate come aree non contaminate nella situazione aggiornata dello "Stato delle procedure per la bonifica dei terreni - Febbraio 2018", ha richiesto alla Direzione Generale per il risanamento ambientale, Divisione III – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale, di chiarire gli obblighi in capo allo stesso gestore;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 56742 del 30/09/2020, con cui il gestore ha riscontrato le criticità evidenziate nel P.I.I. n. 26/2020 di questa CTS,

VISTA la nota prot. n. 60728 del 07/10/2020 (prot. A.R.T.A. n. 58418 del 07/10/2020), con la quale A.R.P.A. Sicilia, in riferimento alla convocazione della CdS in pari data, ha rilevato quanto segue: "L'area interessata dalla nuova installazione sembrerebbe essere ricompresa nel perimetro in cui viene esercita l'attività industriale della Duferdofin-Nucor srl giusta Autorizzazione Integrata Ambientale n. 451/GAB del 23/10/2018, per la categoria IPPC 2.3a "trasformazione di metalli ferrosi mediante attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora". A tal proposito si chiede se il nuovo impianto, avente codice IPPC 1.1 "Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale, pari o superiore a 50 MW", interferirà a qualunque titolo con le prescrizioni autorizzative di cui alla sopracitata AIA Regionale, nonché se la stessa debba essere sottoposta a riesame per stralciare l'area su cui sorgerà il nuovo impianto o lo stesso possa essere comunque realizzato ed esercito secondo le specifiche indicate;



Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

L'area interessata dalla nuova installazione sembrerebbe ricadere all'interno del Sito di Interesse Nazionale "Area industriale di Milazzo". A tal proposito si chiede se sia stato coinvolto nel procedimento amministrativo il competente Servizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM);

Agli atti della U.O.C. "AERCA e SIN" di questa Agenzia risulta che sul sito è stata condotta solo una parte dell'attività di caratterizzazione prevista nel Piano approvato dal MATTM, indagine eseguita solo sulla c.d. "area stralcio" propedeutica allo svincolo delle aree necessarie alla Duferdofin-Nucor Srl per la realizzazione di un ampliamento dell'impianto produttivo. A pag. 26 della Relazione Tecnica si legge che "Duferco Sviluppo S.p.A. avvierà pertanto un confronto tecnico con detto Ministero per la presentazione di un piano stralcio di caratterizzazione delle aree di pertinenza del nuovo impianto, delle quali ha acquisito la disponibilità dalla Duferdofin-Nucor Srl". A tal proposito si chiede se sia già stato coinvolto nel presente procedimento amministrativo il competente Servizio del MATTM, per la valutazione della fruibilità delle aree interessate dal nuovo progetto della Società in epigrafe, anche al fine di valutare se quanto dichiarato dal proponente e sopra riportato sia legittimo, essendo il piano di caratterizzazione esistente e non ancora eseguito, approvato per il sito in uso alla Duferdofin-Nucor Srl giusta A.I.A. Resta anche da chiarire da parte di codesta A.C. e dal MATTM se l'A.I.A. possa essere rilasciata senza il preventivo esperimento di tutte le procedure previste dal titolo V della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Relativamente al punto precedente, sempre a pag. 26 della Relazione Tecnica si legge "Si fa peraltro presente che le indagini finora svolte entro il perimetro dell'insediamento produttivo in cui ricade l'area del progetto in esame:

- non hanno evidenziato superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) a carico dei terreni presenti all'interno dello stabilimento;
- i superamenti delle CSC riscontrati nella matrice acque sotterranee sono riconducibili a fonti esterne in considerazione del fatto che gli inquinanti rilevati sono già presenti nei piezometri di monte in senso idrogeologico posti nei quadranti meridionali dell'insediamento".

Riguardo al primo punto dell'elenco l'affermazione risulta coerente per gli accertamenti relativi alla c.d. "area stralcio", ovvero alla procedura con cui la Società Duferdofin-Nucor Srl ha chiesto di poter effettuare una caratterizzazione di una sub-area all'interno del sito industriale allo scopo di poter utilizzare le aree per realizzare un capannone ed una seconda linea di lavorazione. Nella porzione di area sulla quale dovrà sorgere l'impianto peaker in realtà non è ancora stata eseguita la caratterizzazione, pertanto non si può affermare che siano rispettate o meno le CSC.

Commissione Tecnica Specialistica – ME65 IPPC05 - Istanza della ditta Duferco Sviluppo S.p.A. di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'installazione IPPC "Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica".



Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Relativamente al secondo punto dell'elenco, l'affermazione potrebbe essere accettata per quanto riguarda la contaminazione da tetracloroetilene poiché, come giustamente detto, la stessa è presente nei piezometri a monte dell'impianto ma non si riscontra in quelli a valle. Tuttavia, non risulta agli atti di questa Agenzia uno Studio Idrogeologico approfondito ed esaustivo dal quale si possa evincere quali siano le falde superficiali e profonde nell'area dello stabilimento e quali siano i flussi delle stesse. Relativamente alle contaminazioni rinvenibili nei piezometri, non può essere accettata l'affermazione riguardo alla presenza di Ferro e Manganese in valori superiori ai limiti in quanto, gli stessi, risultano assenti nei piezometri a monte e presenti nei piezometri a valle dell'impianto, e quindi sembrerebbero determinati dalle lavorazioni eseguite sul sito industriale;

in merito agli aspetti inerenti lo studio di impatto acustico, la compatibilità elettromagnetica e le relative fasce di rispetto di cui al progetto si è interessato il servizio specialistico di questa Agenzia, per l'ambito di competenza, per una valutazione adeguata. La stessa sarà parte integrante del parere di questa UOC;

in merito alla fonte di approvvigionamento idrico, si chiede di produrre l'autorizzazione all'utilizzo del pozzo denominato G, come individuato negli elaborati progettuali e localizzato nell'area dello stabilimento della società Duferdofin-Nucor Srl;

relativamente alla gestione dello scarico delle acque di processo, in uscita dall'impianto di osmosi inversa, per le quali il proponente chiede il transito nelle condotte della rete acque bianche dell'IR-SAP per il successivo scarico a mare, si chiede di chiarire se la condotta in argomento recapiti direttamente a mare o su altro corpo ricettore;

in merito all'utilizzo di ammoniacca, il proponente dovrà valutare se richiedere l'autorizzazione per la custodia e l'utilizzo della sostanza quale gas tossico ai sensi del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 ed i titoli abilitativi previsti;

la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo presentata dovrà essere interamente revisionata adeguandola al documento ISPRA del febbraio 2007 "IPPC – Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento - Il contenuto minimo del piano di monitoraggio e controllo". Nel PMC andranno definite le condizioni necessarie ad individuare i periodi di normale funzionamento dell'impianto, i transitori e le anomalie di funzionamento;

Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni dovrà essere documentato adeguatamente in questa fase del procedimento ed allo stesso modo dovrà essere trasmesso il Manuale di Gestione SME, redatto secondo il documento di ISPRA n. 87/2013 "Guida tecnica per i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) – Aggiornamento 2012", al fine di applicare correttamente le



norme tecniche settoriali e definire i criteri di base operativi e comportamentali legati al funzionamento degli impianti e dello SME e tutti gli aspetti ad essi connessi, quali l'elaborazione dati, i metodi di validazione ed il mantenimento delle performance, nonché le procedure di gestione di eventuali guasti ed anomalie di funzionamento. Tra l'altro si chiede di rivedere le caratteristiche dell'emissione in atmosfera dove risulta una portata in uscita al camino di 518.000 m³/h;

Relativamente alle BAT si chiede di fornire un elenco completo di quelle previste e di dichiarare per ognuna delle BAT quali siano adottate dal proponente e quali non siano adottate/adottabili, specificandone le motivazioni;"

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 58680 del 08/10/2020, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha notificato il verbale della CdS del 07/10/2020 convocata con nota prot. n. 54967 del 22 settembre 2020, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/2019 e dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 nell'ambito del procedimento per il rilascio, ai sensi dell'art. 29-ter del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, nel quale:

- a) il gestore, Duferco Sviluppo Spa, ha richiesto un chiarimento in merito alle competenze per l'autorizzazione allo scarico a mare delle acque di scarto derivanti dall'impianto di osmosi che transiteranno attraverso il canale delle acque bianche già esistenti, per il quale la società ha già richiesto l'autorizzazione al transito da IRSAP;
- b) il Comune di Pace del Mela ha confermato che il canale delle acque bianche è di proprietà di IRSAP, rilevando che la zona a mare è di competenza dell'Autorità Portuale, la quale dovrà rilasciare parere o la concessione in caso di realizzazione di un nuovo punto di scarico;
- c) il Servizio 1 del D.R.A. ha fatto presente al Comune di Pace del Mela di essere in attesa del parere per l'autorizzazione allo scarico, per gli aspetti urbanistici e per il rumore e, ai sensi e per gli aspetti di cui all'art. 29-quater del D.lgs. 152/2006, del parere del Sindaco, nella qualità di Autorità sanitaria, di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934;
- d) ARPA Sicilia ha richiesto un'analisi completa delle acque di pozzo dei parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato V alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e una valutazione della potenziale concentrazione derivante dal processo di osmosi per i principali parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato V alla parte terza del D.lgs. 152/2006 (anioni, cloruri, solfati e metalli pesanti);
- e) la STA di Messina ha richiesto un chiarimento al gestore sulla modalità di realizzazione della recinzione e sulle unità di collegamento alla rete Snam (centrale di riduzione metano, compressore) ubicate al di fuori dell'installazione;



- f) il gestore ha rappresentato alla CdS che la recinzione verrà realizzata in carpenteria metallica con un cordolo in c.a. e blocchetti in calcestruzzo in modo da permettere la raccolta delle acque piovane e il convogliamento alla relativa rete di raccolta. La centrale di riduzione è già esistente, mentre il compressore, dedicato alla turbina, deve essere realizzato. Il punto di riconsegna del gas metano all'impianto peaker sarà nell'area in cui esiste già il punto di riconsegna dello stabilimento esistente;
- g) la STA di Messina ha richiesto che venga prodotto un elaborato grafico che riporti questa esplicitazione e con un'indicazione delle unità esistenti e di quelle di nuova realizzazione, nonché un elaborato che riporti la rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento di tutte le aree di impianto;
- h) ARPA Sicilia ha consegnato la sopracitata nota prot. n. 60728 del 07/10/2020, contenente richiesta di integrazioni e chiarimenti relativamente agli aspetti di propria competenza;
- i) il gestore si è riservato di trasmettere una nota di riscontro a quanto richiesto da ARPA Sicilia, precisando che sul sito del MATTM l'area interessata dalla costruzione della centrale risulta classificata come "area non contaminata";
- j) Città Metropolitana di Messina ha richiesto chiarimenti in merito alla caratterizzazione del sito, in quanto il procedimento relativo alla caratterizzazione delle aree di proprietà della Duferdofin presso il Ministero risulta, dagli atti a sua disposizione, fermo dal 2014 e chiede di essere aggiornata sullo stato di avanzamento del procedimento;
- k) ARPA Sicilia ha confermato quanto esposto nella suddetta nota di richiesta integrazioni ed ha richiesto che venga prodotta la corrispondenza con il MATTM nell'ambito del procedimento di caratterizzazione del sito in carico a Duferdofin;
- l) il gestore si è impegnato a trasmettere la documentazione richiesta e a chiarire con il MATTM le eventuali attività da porre in essere per lo svincolo delle aree;
- m) in merito alla nota di ARPA Sicilia, il Servizio 1 del D.R.A. ha chiarito che Duferdofin-Nucor Srl dovrà trasmettere una comunicazione di modifica non sostanziale che riporti le aree di pertinenza dell'installazione IPPC autorizzata con D.A. n. 451/GAB del 23 ottobre 2018 cedute a Duferco Sviluppo SpA;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 71618 del 03/12/2020, con la quale il gestore ha riscontrato le sopraelencate osservazioni degli enti intervenuti alla CdS del 07/10/2020, come segue:

Richiesta di ARPA Sicilia di cui alla lettera d) del VISTO precedente - "In data 03/12/2020, in riferimento agli scarichi idrici in progetto, IRSAP ha comunicato alla Duferco Sviluppo SpA e per



conoscenza al Comune di Pace del Mela che attualmente la competenza per il rilascio dell'autorizzazione o nulla osta al transito delle acque provenienti dall'impianto di osmosi nella rete delle acque bianche, nonché dell'autorizzazione allo scarico delle acque di seconda pioggia nella rete delle acque bianche è del Comune di Pace del Mela, mentre l'autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque di prima pioggia nella rete delle acque nere rimane in capo ad IRSAP. In seguito a richiesta di documentazione integrativa formalizzata nella Conferenza dei Servizi del 07/10/2020 e alla comunicazione IRSAP del 03/11/2020, si è reso necessario aggiornare anche gli elaborati cartografici e la relazione tecnica sugli scarichi idrici del nuovo impianto per il bilanciamento della rete elettrica nazionale di tipo "peaker" che la società Duferco Sviluppo Spa del gruppo Duferco intende realizzare nella frazione di Giammoro del Comune di Pace del Mela (ME)".

Richiesta della STA di Messina di cui alle lettere e) e g) del VISTO precedente – “In seguito ad alcune variazioni progettuali di maggior dettaglio, si è deciso di localizzare una nuova cabina REMI di trattamento del metano dedicata all'impianto peaker nel settore occidentale della futura installazione IPPC, che comunque sarà localizzata sempre nelle vicinanze del punto di riconsegna. In prossimità della cabina REMI è prevista la messa in opera del compressore dedicato alla turbina. Nell'Allegato 8 “Planimetria comparativa” sono raffigurate le unità esistenti e quelle di nuova realizzazione, mentre nell'Allegato 3B “layout dell'impianto della rete idrica, scarichi ed emissioni in atmosfera” e nell'Allegato 7B “Planimetria del sistema fognario interno e di approvvigionamento idrico”, è riportata la rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento di tutte le aree di impianto e nella stessa è raffigurato anche il particolare di come saranno realizzati il cordolo e la recinzione”;

Richiesta della Città Metropolitana di Messina di cui alla lettera j) e di ARPA Sicilia di cui alla lettera k) del VISTO precedente – “Le aree in cui si intende installare l'impianto in progetto non risulta che in passato siano state indagate in modo diretto. Allo stato attuale delle conoscenze, non sono pertanto note sulle stesse passività ambientali a carico delle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee. In data 05/11/2020 Duferco Sviluppo ha presentato al M.A.T.T.M. e al M.I.S.E., all'Ufficio Speciale Bonifiche e siti contaminati della Regione Siciliana, al Comune di Pace del Mela, a ISPRA, a ARPA Sicilia, all'ISS e all'ASP di Messina, un Piano di indagine preliminare per la caratterizzazione del sito in cui è prevista la realizzazione dell'impianto peaker, ai sensi dell'art. 242 e dell'art. 252 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Allegato I)”.



Richiesta del Servizio 1 del D.R.A. di cui alla lettera m) del VISTO precedente – “In data 20/11/2020, Duferdofin Nucor e Duferco Sviluppo hanno sottoscritto un contratto preliminare di *compravendita dei terreni in cui è prevista la realizzazione dell'impianto Peaker* in oggetto (Allegato II). In data 24/11/2020 Duferdofin Nucor ha trasmesso al Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana, alla Città metropolitana di Messina, al Comune di Pace del Mela, ad ARPA Sicilia ed all'ASP di Messina una comunicazione di modifica *non sostanziale dell'A.I.A. n. 451 del 23/10/2018, relativa alla ripermimetrazione dell'installazione IPPC di Pace del Mela (ME), loc. Giammoro, a seguito della cessione a Duferco Sviluppo delle aree in cui quest'ultima intende realizzare l'impianto peaker per il bilanciamento della rete elettrica nazionale (Allegato III)*”.

Riscontro Nota ARPA Sicilia prot. A.R.T.A. n. 58418 del 07/10/2020:

- “Il nuovo impianto Duferco Sviluppo non interferirà in alcun modo con le prescrizioni autorizzative di cui all'A.I.A. DA n. 451/GAB del 23/10/2018, rilasciata alla Duferdofin Nucor e potrà essere comunque realizzato ed esercito secondo le specifiche indicate. A riguardo del riesame per *stralciare l'area su cui sorgerà il nuovo impianto, si rimanda a quanto precisato nel punto precedente in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. 451/2018, che è stata trasmessa da Duferdofin Nucor agli Enti*”.
- In data 29/09/2020 la scrivente società ha inviato apposita comunicazione al MATTM e, per opportuna conoscenza, al Servizio I “Autorizzazioni e Valutazioni ambientali”, con la quale è stato chiesto se, sulla scorta delle informazioni presenti sul sito ministeriale, la scrivente società debba attivare o meno qualche azione finalizzata a caratterizzare la porzione di area di interesse. In data 05/11/2020 è stato trasmesso al MATTM e, per conoscenza *anche al Servizio I “Autorizzazioni e Valutazioni ambientali” e ad ARPA Sicilia un Piano di indagine preliminare per la caratterizzazione delle aree interessate dal nuovo impianto in progetto. Ricevuto detto Piano, il MATTM ha evidenziato che “nel caso di specie, trattandosi di un Piano di indagine preliminare che sarà eseguito su un'area non caratterizzata, le comunico che questa amministrazione non procederà alla indizione della CdS per l'esame degli elaborati in quanto come previsto dalla sopracitata norma (art. 252 comma 4-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), il Piano di indagini preliminari deve essere solo concordato con ARPA Sicilia e non necessita di essere approvato da parte del MATTM. Ovviamente a seguito dell'attuazione del medesimo Piano di indagini preliminari l'Azienda è tenuta a comunicare al MATTM gli esiti dello stesso allegando le relative validazioni di ARPA Sicilia*”. In data 30/11/2020, in base a quanto indicato dal MATTM, Duferco Sviluppo ha trasmesso ad ARPA Sicilia, per la valutazione di competenza, la proposta di “Piano di indagine



preliminare per la *caratterizzazione del sito, ai sensi dell'art. 242 e dell'art. 252 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*”.

- Oltre a rimandare a quanto indicato al punto precedente, evidenziato che il mercato della capacità impone delle tempistiche ridotte di ottenimento delle autorizzazioni e fermo restando che saranno esperire tutte le eventuali procedure previste dal Titolo V della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., *si chiede all'Autorità Competente di rilasciare l'A.I.A. di cui trattasi, vincolandone eventualmente l'efficacia all'avvio delle eventuali procedure previste dal titolo V della parte quarta del D.lgs. 152/2006.*
- A riguardo degli aspetti inerenti le emissioni sonore, contestualmente alla trasmissione della presente documentazione, è stata inviata ad ARPA Sicilia una proposta di piano di monitoraggio *acustico in fase di cantiere e nella prima fase di esercizio dell'impianto. In allegato alla presente, si fornisce una relazione sulla valutazione della compatibilità elettromagnetica del progetto di cui trattasi.*
- *In data 30/10/2020, Duferco Sviluppo ha inviato all'IRSAP una richiesta per l'utilizzo delle acque prelevate dal pozzo G, che è stato precedentemente concesso in uso al Consorzio per l'area industriale Duferdofin Nucor.*
- Come chiarito in CdS, Duferco Sviluppo *intende immettere le acque reflue provenienti dall'impianto di osmosi nella rete fognaria delle acque bianche gestita dal Comune di Pace del Mela, che servirà a consentire il solo transito delle stesse per lo scarico in mare, come già autorizzato da IRSAP con Determinazione n. 180 del 28/06/2019 alla società Duferdofin Nucor Srl (Allegato VI), la quale non ha tuttavia più attivato lo scarico essendo cambiate le esigenze aziendali. In data 02/11/2020 Duferco Sviluppo Spa ha richiesto a IRSAP, oltre all'autorizzazione per l'utilizzo delle acque del pozzo G, anche l'autorizzazione al transito delle acque provenienti dall'impianto di osmosi nella rete delle acque bianche, prima dello scarico in mare.*
- In data 03/11/2020 IRSAP ha comunicato alla Duferco Sviluppo e, per conoscenza, al Comune di Pace del Mela *che la competenza per il rilascio dell'autorizzazione o nulla osta al transito delle acque provenienti dall'impianto di osmosi nella rete delle acque bianche è del Comune di Pace del Mela. Come rilevato da IRSAP nella Determinazione n. 180 del 28/06/2019, per impedire la costruzione di plurime condotte sulle infrastrutture trasferite dal Consorzio ASI di Messina in liquidazione in forza di legge al Comune di Pace del Mela, oppure sui fondi vicini al lotto, si può applicare l'articolo 1034 c.c., “consentendo il passaggio” nelle condotte “già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio alla condotta che si domanda”, nella fattispecie quella della*



rete fognaria acque bianche della zona industriale di Milazzo, comprendente anche la località Giammoro del Comune di Pace del Mela. In data 04/11/2020, Duferco Sviluppo ha trasmesso al Comune di Pace del Mela istanza di autorizzazione o nulla osta al transito delle acque provenienti dall'impianto di osmosi (scarico SC1) nella rete delle acque bianche, prima dello scarico in mare.

- *L'ammoniaca impiegata nell'impianto non è compressa o liquefatta né contenuta in recipienti ad alta pressione soggetti a bollatura, pertanto non si ritiene che rientri nell'ambito di applicazione del R.D. 09 gennaio 1927, n. 147. Nell'impianto sarà infatti utilizzata ammoniaca in soluzione acquosa $\leq 25\%$, che in condizioni ambiente è stabile in fase liquida. Per questa sostanza la scheda di sicurezza prevede la conservazione nel contenitore originale protetto dalla luce solare diretta in un'area asciutta, fresca e ben ventilata, lontano da altri materiali incompatibili e da cibi e bevande. Il contenitore va conservato sotto chiave, separatamente da acidi, serrato e sigillato fino al momento dell'uso. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti diritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto. Vanno inoltre previste opere di contenimento adeguate per impedire l'inquinamento del suolo e delle acque in caso di fuoriuscite. Si prevede di utilizzare recipienti da 1 m³ in materiale plastico posizionati su vasca di raccolta impermeabile, di capacità doppia rispetto al totale stivato.*
- La proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo è stata revisionata e adeguata al citato documento ISPRA. L'Allegato 2A datato dicembre 2020 sostituisce il precedente predisposto nell'ottobre 2019.
- In allegato alla presente è fornito il Manuale di Gestione SME (Allegato VII). A riguardo della portata in uscita dal camino, si conferma il valore indicato.
- Nelle integrazioni trasmesse in data 30/09/2020 al fine di adempiere alle richieste contenute nel Parere Intermedio Istruttorio della CTS della Regione Siciliana n. 26/2020, Duferco Sviluppo ha trasmesso agli enti apposite documentazione integrativa riportante lo stato di applicazione e la relativa descrizione per tutte le BAT relative al processo di combustione previsto nell'installazione in oggetto.

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 73214 del 11/12/2020, recante nota del Comune di Pace del Mela prot. n. 18908 del 10/12/2020 di autorizzazione al Gestore del transito delle acque provenienti dall'impianto di osmosi e autorizzazione allo scarico delle acque di seconda pioggia nella rete delle acque bianche, previa autorizzazione dello scarico delle acque di prima pioggia nella rete fognaria di IRSAP;



VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 2316 del 15.01.2021, con la quale l'IRSAP ha comunicato la sospensione dei procedimenti che riguardano:

- l'autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque di prima pioggia nella rete delle acque nere gestita da IRSAP;
- l'autorizzazione per l'utilizzo delle acque prelevate dal pozzo denominato G;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 2423 del 18/01/2021, con la quale la Duferco Sviluppo S.p.A., con riferimento alla comunicazione di sospensione dei procedimenti in corso presso l'IRSAP, ha richiesto al medesimo ente di riprendere tali iter amministrativi, eventualmente condizionandoli al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e esercizio dell'impianto peaker da parte degli Assessorati Regionali;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 4810 del 27/01/2021, con la quale il gestore ha trasmesso la nota prot. n. 2093/2021 datata 27/01/2021 di IRSAP relativa al nulla osta all'utilizzo, da parte di Duferco Sviluppo Spa, delle acque prelevate dal pozzo G, sito nella zona industriale di Giammoro all'interno dello stabilimento di Duferco;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 6028 del 02/02/2021, con la quale il gestore ha comunicato l'inizio dei sondaggi del Piano d'Indagine Preliminare per la caratterizzazione del sito di progetto, per il giorno 22/02/2021;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 6368 del 03/02/2021, con la quale il gestore ha trasmesso la nota IRSAP prot. n. 2606/2021 del 01/02/2021, recante la Determinazione n. 14 del 29/01/2021 relativa al rilascio a Duferco Sviluppo Spa dell'autorizzazione allo scarico fognario delle acque di prima pioggia in impianto di depurazione IRSAP provenienti dall'impianto peaker posto all'interno del lotto 55 – Area industriale Milazzo/Giammoro;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 18831 del 29/03/2021, con la quale ARPA Sicilia, a seguito della trasmissione della Relazione Tecnica contenente gli esiti del Piano di Indagine preliminare per la caratterizzazione del sito in oggetto, ha comunicato che gli esiti del suddetto Piano di Indagine preliminare hanno mostrato il rispetto delle CSC di cui alla tabella 1 (colonna B – Siti ad uso commerciale ed industriale) dell'Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per tutti i campioni di suolo e "top soil" previsti dal piano, mentre hanno rilevato il superamento delle CSC di cui alla tabella 2 al medesimo Allegato, per il parametro Manganese in tutti i campioni di acque di falda, e per il parametro Bromoformio in due dei tre campioni prelevati dai piezometri realizzati nel corso delle



attività di caratterizzazione, diffidando il gestore ad avviare la procedura di cui agli artt. 242 e 245 del predetto decreto legislativo;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 19092 del 30/03/2021, con la quale il gestore ha comunicato ad ARPA Sicilia e al M.I.T.E. il superamento delle CSC nelle analisi dei piezometri campionati in data 01 marzo 2021, precisando che:

- relativamente al manganese, le analisi delle acque prelevate dai tre piezometri appositamente realizzati, hanno evidenziato una sostanziale omogeneità nella distribuzione di questo parametro nell'intorno dell'area investigata, consentendo di escludere una correlazione diretta tra questo parametro, che storicamente è stato rinvenuto anche con concentrazioni più elevate nel piezometro di monte posizionato esternamente all'area del laminatoio, e le attività svolte all'interno dello stabilimento, e, a maggior ragione, con la realizzazione dell'impianto in oggetto;
- relativamente al bromoformio, tale elemento non risulta utilizzato nel processo produttivo in atto nello stabilimento Duferdofin-Nucor Srl, all'interno del quale, in una piccola porzione a sud-ovest dello stesso, è prevista la realizzazione dell'impianto IPPC in oggetto;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 19732 del 01/04/2021, con la quale il gestore ha comunicato la predisposizione dell'Analisi di Rischio sito-specifica relativa ai superamenti delle CSC comunicati con la nota sopracitata;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 26557 del 29/04/2021, con la quale ARPA Sicilia, esaminata l'Analisi del Rischio Sanitario sito-specifica predisposta dal gestore, ha comunicato di rimanere in attesa delle determinazioni in merito da parte dell'Autorità Competente, il M.I.T.E. Direzione Generale per il risanamento ambientale, e di ritenere che, salvo diverso avviso dell'A.C., la Duferco Sviluppo SpA potesse avvalersi della procedura di cui all'art. 252 comma 4-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentando allo stesso M.I.T.E. gli esiti della caratterizzazione del sito e i risultati dell'analisi di rischio, e che il Piano delle Indagini Preliminari potesse sostituire il Piano di Caratterizzazione in quanto redatto secondo il modello definito dall'Allegato 2 del Decreto n. 130 del 14/10/220 e tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'area in questione nonché delle informazioni pregresse ricavate dallo stralcio del Piano di caratterizzazione della Duferdofin-Nucor Srl nella cui area ricade il sito dell'installazione IPPC in oggetto;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 30729 del 13/05/2021, con la quale la Direzione Generale per il risanamento ambientale del M.I.T.E., Divisione III – Bonifica dei siti di interesse nazionale, considerate le ridotte dimensioni dell'area di progetto (4.000 m²) nonché le informazioni pregresse ricavate



dallo stralcio del Piano di Caratterizzazione della Duferdofin-Nucor Srl, nel cui perimetro ricade l'installazione in oggetto, e che ARPA Sicilia con la suddetta nota prot. A.R.T.A. n. 26557 del 29/04/2021 ha evidenziato che il Piano delle Indagini Preliminari potesse sostituire il Piano di Caratterizzazione, ha comunicato al gestore che:

- per quanto riguarda la matrice suolo, la Duferco Sviluppo Spa dovrà trasmettere al M.I.T.E. e a tutti gli enti competenti, ai fini della conclusione del procedimento, l'apposita autocertificazione validata da ARPA Sicilia;
- per quanto riguarda la matrice acque di falda, ai fini della conclusione del processo di caratterizzazione, la Duferco Sviluppo Spa dovrà trasmettere, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006, al M.I.T.E. e agli enti competenti l'Analisi di Rischio sanitaria e ambientale per il calcolo delle CSR, per la cui approvazione sarà indetta apposita CdS;
- in merito alla comunicazione della Duferco Sviluppo Spa di cui alla nota prot. n. 27/2021 DIR/SPP/SM, occorre adempiere a quanto richiesto da ARPA Sicilia con la nota del 06/05/2021 (prot. M.I.T.E. n. 48304 del 06/05/2021);

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 60533 del 07/06/2021, con la quale il M.I.T.E. ha rappresentato che:

- considerato che la realizzazione dell'impianto IPPC in oggetto avverrà adottando tecniche e modalità che non pregiudicheranno né interferiranno con l'eventuale esecuzione di interventi di bonifica, né determineranno rischi per la salute dei lavoratori;
- il gestore della rete elettrica nazionale (Terna S.p.A.), che ha selezionato la centrale Peaker proposta dalla Duferco Sviluppo Spa quale impianto finalizzato a garantire il bilanciamento della rete elettrica regionale, visti i vincoli connessi al mercato dell'energia, al fine di poter realizzare l'impianto e metterlo in funzione entro il mese di luglio 2023, ha chiesto di fornire entro la fine del mese di giugno 2021 il titolo di assenso/autorizzazione alla realizzazione della centrale;
- con la nota prot. M.I.T.E. n. 58468 del 31/05/2021 la Duferco Sviluppo Spa e la Duferco Travi e Profilati Spa (ex Duferdofin-Nucor Spa) si sono impegnate a presentare, in maniera congiunta ed entro 60 giorni dalla data di ottenimento del richiesto assenso, un Piano di Caratterizzazione delle aree appartenenti al compendio di proprietà della Duferco Travi e Profilati Spa che andrà a sostituire quello già approvato precedentemente alla stessa Duferdofin-Nucor Spa, oggi Duferco Travi e Profilati Spa;
- visto che il nuovo Piano di Caratterizzazione si pone l'obiettivo di contestualizzare le nuove indagini alle reali problematiche del sito e di completare la rete piezometrica esistente, così da consentire la ricostruzione dell'andamento piezometrico dell'intero sito mediante la realizzazione di



nuovi piezometri per accettare/confermare l'eventuale apporto di contaminazione di provenienza esterna al sito;

di non ravvisare condizioni ostative alla realizzazione della Centrale Peaker di bilanciamento della rete elettrica in oggetto, a condizione che prima della conclusione dei lavori sia completato il processo di caratterizzazione (con relativa Analisi di Rischio approvata) del comparto in parola ed effettuata la valutazione delle interferenze ai sensi dell'art. 242-ter del D.lgs. 152/2006;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 38197 del 09/06/2021, con la quale il gestore, facendo seguito alla nota del M.I.T.E. di cui al VISTO precedente, ha richiesto al Servizio 1 del D.R.A. la riapertura e conclusione del procedimento di A.I.A. in oggetto, allegando nota della Terna S.p.A. recante comunicazione alla Duferco Sviluppo SpA, in quanto assegnataria di capacità nuova non autorizzata, la data del 30 giugno 2021 quale termine ultimo per presentare i titoli autorizzativi pena la risoluzione del Contratto;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 38289 del 09/06/2021, con la quale il Servizio 1 del D.R.A., a seguito della predetta nota del M.I.T.E. prot. A.R.T.A. n. 60533 del 07/06/2021 e della sopracitata nota del gestore prot. A.R.T.A. n. 38197 del 09/06/2021, ha comunicato a questa CTS che non sussistono più i motivi ostativi alla conclusione del procedimento in argomento, rappresentando l'urgenza per la conclusione dell'istruttoria per l'impianto IPPC in oggetto;

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 41275 del 21/06/2021, con la quale la Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina ha trasmesso, ai sensi dell'art. 29-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il parere endoprocedimentale favorevole n. 05/202 alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del predetto decreto legislativo, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'installazione in oggetto, nel rispetto dei seguenti valori limite di emissione in atmosfera:

Punto di emissione	Provenienza	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)	Monitoraggio	Sistema di abbattimento
EN	Fumi esausti turbogas	CO	5	2,6	continuo	SCR
		NO _x	15	7,8		CO catalyst
		NH ₃	3	1,6		

nonché delle seguenti prescrizioni:



- 1) il Gestore, in merito alle verifiche da effettuare sul punto di emissione EN in regime di auto-controllo dovrà eseguire, con frequenza annuale, le verifiche analitiche, dandone congruo preavviso alle Autorità di controllo;
- 2) *il Gestore, ricevuta la notifica dell'autorizzazione, dovrà comunicare che l'impianto è a regime ed in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla comunicazione e per una durata non inferiore a dieci giorni dovranno essere effettuati due campionamenti, in due diverse date, per il punto di emissione autorizzato. Entro i 60 giorni successivi, devono essere comunicati alla Città Metropolitana di Messina, a ARPA Sicilia S.T. di Messina ed al Sindaco, territorialmente competente, i dati relativi alle analisi effettuate.*
- 3) il Gestore per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti *e nel rispetto dell'Allegato VI, parte quinta, del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii.;*
- 4) i valori limite di emissione sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati tecnici prodotti ed in conformità alle pertinenti norme previste dalla *parte V del D. Lgs. n. 152/'06 e ss.mm.ii.;*
- 5) *i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici, indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 1691-1-1:2013;*
- 6) *l'accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza, in accordo alla normativa di settore vigente (D.Lg. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), presso i punti di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari, ecc.) per permettere l'esecuzione dei campionamenti, assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature;*
- 7) il camino dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione riportata in autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici presentati, riportando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;



- 8) nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli Enti competenti per il controllo e a alla S.T.A. di Messina entro le successive 24 ore;
- 9) gli Organi di controllo (Città Metropolitana e ARPA Sicilia S.T. di Messina), effettueranno con periodicità annuale, o ogni qual volta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del gestore;
- 10) in caso di impossibilità ad effettuare i controlli periodici o in caso di fermo prolungato di un impianto con emissioni convogliate in atmosfera, il Gestore dovrà provvedere a darne comunicazione preventiva ed a giustificare adeguatamente il mancato adempimento;
- 11) qualora le norme tecniche sopra riportate non fossero attuabili, il Gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con la S.T. ARPA di Messina. Nel caso in cui qualunque norma tecnica indicata nel presente parere o in autorizzazione o, comunque, pertinente sia modificata/integrata, il Gestore dovrà recepire quanto modificato o implementato. In caso di abrogazione, si intende traslato il rispetto delle condizioni alla norma tecnica successiva emanata dagli organismi nazionali di normazione riconosciuti in sostituzione della precedente;
- 12) *ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) S.T.A. di Messina, la Città Metropolitana di Messina e la S.T. ARPA di Messina. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte quinta, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo;*
- 13) le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, al S.T.A. di Messina e agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) entro 60 giorni dalla data del campionamento;



- 14) *ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di A.U.A. deve essere comunicata oltre che alla- S.T.A. di Messina, alla Città Metropolitana di Messina, al S.U.A.P. di Messina e alla S.T. ARPA di Messina. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata domanda di aggiorna-mento dell'autorizzazione;*
- 15) per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della parte V del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in particolare:
- 16) le superfici pavimentate di piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi devono essere mantenute pulite, provvedendo periodicamente, e comunque in caso di necessità, alla rimozione del materiale polverulento ed al lavaggio;
- 17) i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse;
- 18) dovrà essere realizzata la piantumazione di alberi a fogliame persistente e a grande sviluppo *su tutto il perimetro dell'impianto in modo da realizzare una barriera di protezione;*
- 19) il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. ARPA di Messina. e Città Metropolitana di Messina) competenti per territorio ed alla S.T.A. di Messina di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;
- 20) gli Organi di Controllo (Città Metropolitana di Messina e S.T. ARPA di Messina) effettueranno *il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato;*
- 21) *in caso di modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore deve rispettare le prescrizioni e le norme di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/13 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi del comma 2 dell'art. 6, il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 59/13 ss.mm.ii.;*
- 22) la gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per *la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;*



23) *per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall'all. 1, parte II, degli allegati alla parte V del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;*

LETTI i seguenti elaborati progettuali trasmessi dal proponente agli atti di questa Commissione:

- All. 1 – Relazione tecnica
- All. 1 bis – Verifica esclusione Relazione di Riferimento
- All. 2a – Proposta piano di monitoraggio
- All. 3 - Corografia
- All. 3a - Layout dell'installazione
- All. 3b – Layout dell'impianto con rete idrica, scarichi e emissioni in atmosfera
- All. 4a - Zonizzazione acustica comunale
- All. 4b – Previsione impatto acustico
- All. 5 - Relazione geologica e idrogeologica
- All. 6 - Sintesi non tecnica
- All. 7 – Relazione scarichi idrici
- Scheda A – Identificazione dell'impianto
- Scheda B – Capacità produttiva
- Scheda C – Materie prime
- Scheda D – Emissioni
- Scheda E - Sistemi di contenimento
- Scheda F – Energia
- Scheda G – Scheda riassuntiva

LETTO il “Parere Istruttorio Intermedio” (PII) di questa CTS n. 26/2020 del 17/06/2020 nel quale, in sintesi, sono state evidenziate le seguenti criticità:

- 1) Il gestore non ha prodotto il titolo di disponibilità dell'area destinata ad ospitare l'installazione IPPC in parola;
- 2) Il gestore non ha riportato nella documentazione prodotta le modalità di avvio dell'impianto peaker in parola in caso di black-out totale e di malfunzionamento dell'impianto;
- 3) Il gestore non ha descritto il ciclo delle acque di raffreddamento del compressore, anche in relazione all'elevato consumo di acqua previsto, pari a 7,36 l/s;
- 4) Il gestore non ha incluso tra la documentazione prodotta l'autorizzazione allo sfruttamento del pozzo G, in concessione al Consorzio ASI della Provincia di Messina;



- 5) Il gestore non ha chiarito le modalità di funzionamento dell'impianto peaker in termini di emissioni durante i periodi di avviamento ed arresto (transitorio);
- 6) Dall'analisi della documentazione prodotta dal gestore non è stato possibile, in particolare, rilevare lo stato di applicazione delle seguenti BAT di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017: BAT n. 5, BAT n. 9, BAT n. 10, BAT n.11 BAT n. 13 e BAT n. 15. Al riguardo, il gestore dovrà comunque produrre apposita documentazione integrativa riportante lo stato di applicazione e la relativa descrizione per tutte le BAT relative al processo di combustione previsto nell'installazione in oggetto;
- 7) Nel programma di monitoraggio e controllo non è previsto, per la fase di esercizio, il monitoraggio del rendimento elettrico dell'impianto peaker. Tale rilevamento deve essere previsto anche in caso di modifiche che potrebbero incidere in modo significativo sul rendimento elettrico netto e/o sul consumo totale netto di combustibile e/o sull'efficienza meccanica netta dell'unità;
- 8) Nella documentazione prodotta dal gestore non è presente il provvedimento di svincolo delle aree destinate ad ospitare l'installazione in progetto da parte del M.A.T.T.M., nella considerazione che l'area di progetto rientra all'interno della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale "Area industriale di Milazzo";
- 9) Relativamente allo scarico SC1 il gestore dovrà chiarire il rispetto del limite di emissione per il parametro solfati in relazione a quanto riportato nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 10) Relativamente al catalizzatore SCR il gestore dovrà chiarire la previsione di recupero/smaltimento al momento dell'esaurimento del predetto sistema di abbattimento inquinanti.

LETTI i seguenti elaborati tecnici integrativi trasmessi con la sopracitata nota prot. A.R.T.A. n. 56742 del 30/09/2020:

- Allegato 1 – Nota Duferdofin Nucor Srl del 10/10/2019 recante manifestazione di volontà di cessione aree alla Duferco Sviluppo Spa al fine di consentire la realizzazione dell'impianto peaker a turbogas;
- Allegato 2 – Accordo di utilizzo sottostazione di collegamento alla stazione di Terna tra Duferdofin Nucor Srl e Duferco Sviluppo Spa del 28/07/2020;
- Allegato 3 – Autorizzazione IRSAP (ex Consorzio ASI Messina) per l'utilizzo dei pozzi A, B e G;
- Allegato 4 – Planimetria SIN

LETTI i seguenti elaborati tecnici integrativi a riscontro delle osservazioni degli enti intervenuti alla CdS del 07/10/2020:

Commissione Tecnica Specialistica – ME65 IPPC05 - Istanza della ditta Duferco Sviluppo S.p.A. di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'installazione IPPC "Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica".



- Allegato I – Istanza di approvazione Piano di indagini preliminari ai sensi dell'art. 242 e dell'art. 252 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Allegato II – Contratto preliminare di compravendita terreni tra Duferdofin Nucor Srl e Duferco sviluppo spa;
- Allegato III – Comunicazione di modifica non sostanziale ex art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. da parte della Duferdofin Nucor Srl, relativa alla ripermimetrazione dell'installazione esercita in forza dell'A.I.A. n. 451/2018;
- Allegato IV – Nota Duferco Sviluppo Spa del 30/11/2020 di invio ad ARPA Sicilia del Piano di indagine preliminare per la caratterizzazione del sito ai sensi dell'art. 242 e all'art. 252 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- Allegato V – Relazione valutazione campo magnetico ed elettrico dell'elettrodotto aereo a 220 kv che connette la centrale Peaker di Giammoro (ME) alla Sottostazione elettrica dello stabilimento;
- Allegato VI – Determinazione IRSAP n. 180 del 28/06/2019 recante autorizzazione al transito di acque nella condotta fognaria acque bianche – Duferdofin Nucor Srl;
- Allegato VII – Manuale di gestione per il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME)

CONSIDERATO che il gestore ha riscontrato le criticità evidenziate nel P.I.I. di questa CTS come segue:

- 1) Il gestore non ha prodotto il titolo di disponibilità dell'area destinata ad ospitare l'installazione IPPC in parola – Riscontro gestore: “Innanzitutto, occorre precisare che le società Duferdofin Nucor S.r.l., proprietaria e gestrice dello stabilimento di Giammoro, e Duferco Sviluppo S.p.A., proponente la nuova centrale di bilanciamento peaker, fanno parte dello stesso gruppo internazionale Duferco. Duferdofin Nucor S.r.l. ha sottoscritto un'impegnativa, già allegata all'istanza di richiesta autorizzativa e ri-allegata alla presente (Allegato 1), nei confronti di Duferco Sviluppo S.p.A. per la *cessione a quest'ultima delle aree dello stabilimento in cui è prevista la realizzazione della centrale*; inoltre Duferdofin Nucor S.r.l. e Duferco Sviluppo S.p.A., hanno sottoscritto un accordo (allegato alla presente, Allegato 2) nei confronti di Terna per la condivisione della connessione di stabilimento alla rete elettrica nazionale”.
- 2) Il gestore non ha riportato nella documentazione prodotta le modalità di avvio dell'impianto peaker in parola in caso di black-out totale e di malfunzionamento dell'impianto. Riscontro gestore: “Il Mercato della Capacità, disciplinato dal D.M. 28/06/2019, a cui questo impianto



sarà dedicato, non prevede la necessità di avviamento in “black start”, pertanto questa funzionalità non è stata prevista a livello progettuale; tale caratteristica sarebbe disponibile solo con alcune modifiche impiantistiche, comprendenti, tra l'altro, l'installazione di un motogeneratore di emergenza alimentato a gasolio”.

- 3) Il gestore non ha descritto il ciclo delle acque di raffreddamento del compressore, anche in relazione all'elevato consumo di acqua previsto, pari a 7,36 l/s. Riscontro gestore: “La turbina a gas prevede due iniezioni di acqua demineralizzata separate:
- *la prima è nel flusso di aria aspirata all'ingresso del compressore, che consente l'abbattimento della temperatura di ingresso e l'aumento della densità dell'aria, con conseguente incremento di prestazioni. Questa iniezione avviene per temperatura dell'aria in aspirazione superiore ai 15°C, ed è proporzionale alla temperatura stessa (maggiore la temperatura, maggiore l'iniezione d'acqua, fino ad un massimo inferiore a 2 l/s);*
 - *la seconda è direttamente in camera di combustione, ed è necessaria per il controllo delle emissioni di NO_x. Anch'essa dipende da condizioni esterne quali le condizioni ambiente, il carico, etc. e può arrivare fino a 4.5 l/s.*

La non contemporaneità di queste massime richieste e l'efficienza di conversione tipica di un impianto a osmosi (70-75%) hanno portato a calcolare un consumo di acqua di pozzo massimo di 26 m³/h, di cui tutta la parte iniettata alla turbina, è a perdere, in quanto viene emessa al camino sotto forma di vapore acqueo, mentre lo scarico dell'impianto a osmosi, pari a circa 8 m³/h massimi, è descritto al paragrafo 7.2 della relazione tecnica: si tratta essenzialmente di acqua con concentrazione di minerali più elevata a causa della separazione di una quantità di acqua demineralizzata”.

- 4) Il gestore non ha incluso tra la documentazione prodotta l'autorizzazione allo sfruttamento del pozzo G, in concessione al Consorzio ASI della Provincia di Messina. Riscontro gestore: “Il sistema di produzione ad osmosi per la produzione di acqua demi richiede circa 26 m³/h di acqua industriale prelevata da pozzo. All'interno dell'area dello stabilimento Duferdofin Nucor S.r.l. di Giammoro esistono n. 3 pozzi denominati A, B, G concessi in uso dal Consorzio per l'area industriale a Duferdofin Nucor S.r.l. con atti n. 1141/80, 461/84 allegati alla presente (Allegato 3). Duferdofin utilizza per le utenze dello stabilimento il solo pozzo B; il pozzo G, con portata nominale di 45 l/s, equivalenti a 162 m³/h, abbondantemente superiore al picco



di 26 m³/h per la produzione di acqua demi di interesse, verrebbe utilizzato dalla nuova centrale peaker. Duferco Sviluppo S.p.A. si impegna a definire con Duferdofin Nucor S.r.l. le modalità di *utilizzo delle acque emunte dal "pozzo G"*.

- 5) Il gestore non ha chiarito le modalità di funzionamento dell'impianto peaker in termini di emissioni durante i periodi di avviamento ed arresto (transitorio). Riscontro gestore: "La durata e le emissioni attese totali nelle fasi di avviamento ed arresto sono riportate nella seguente tabella:

Valori attesi	Avviamento a freddo	Avviamento a caldo	Arresto	Emissioni giornaliere nei transitori	Unità
Tempi	<7	<5	<12,5		minuti
NOx totali	1.91	1.41	4.30	6.21	kg / evento
CO totali	2.75	1.65	4.17	6.92	kg / evento

- 6) Dall'analisi della documentazione prodotta dal gestore non è stato possibile, in particolare, rilevare lo stato di applicazione delle seguenti BAT di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017: BAT n. 5, BAT n. 9, BAT n. 10, BAT n.11 BAT n. 13 e BAT n. 15. Al riguardo, il gestore dovrà comunque produrre apposita documentazione integrativa riportante lo stato di applicazione e la relativa descrizione per tutte le BAT relative al processo di combustione previsto nell'installazione in oggetto. Riscontro gestore:
- *BAT 5: l'abbattimento degli NO_x mediante SCR prevede l'iniezione di ammoniaca (NH₃) a monte dell'SCR, che reagisce con gli NO_x producendo azoto molecolare (N₂) e vapore acqueo (H₂O). Non sono previsti effluenti liquidi da detto sistema di abbattimento.*
 - *BAT 9: il combustibile impiegato nell'impianto proverrà dalla rete nazionale di trasporto del gas metano (SNAM), che garantisce controlli regolari sulla qualità del combustibile.*
 - *BAT 10: il sistema di controllo sarà attivo in modo permanente per supervisionare le condizioni operative dell'impianto e adattare i parametri di funzionamento dello stesso in accordo alle condizioni operative. Il sistema di controllo è montato su skid per ottimizzare le connessioni elettriche e facilitare la manutenzione. La manutenzione periodica dell'impianto garantirà un'elevata affidabilità di funzionamento, nel rispetto della normativa e delle prescrizioni autorizzative. Il sistema di protezione previene il rischio di situazioni potenzialmente pericolose dell'impianto. Le emissioni gassose e gli scarichi idrici saranno gestiti e monitorati in conformità alle prescrizioni dell'AIA.*



- BAT 11: il sistema di monitoraggio delle emissioni funziona in continuo e sarà certificato in accordo ai requisiti della parte V del Dlgs 152/06, sarà perciò in grado di misurare sia nelle *condizioni di esercizio "normale" che a carico parziale, e anche in transitorio (sebbene, data la rapidità della macchina, abbiano durata estremamente breve)*. I punti di scarico in *acqua saranno monitorati secondo le prescrizioni dell'AIA*.
 - *BAT 13: l'acqua utilizzata per l'abbattimento delle emissioni, è immessa in camera di combustione e viene pertanto espulsa al camino sotto forma di vapore acqueo nei fumi. Non è quindi possibile riutilizzarla.*
 - BAT 15: non sono previsti effluenti liquidi dal catalizzatore SCR.
- 7) Nel programma di monitoraggio e controllo non è previsto, per la fase di esercizio, il monitoraggio del rendimento elettrico dell'impianto peaker. Tale rilevamento deve essere previsto anche in caso di modifiche che potrebbero incidere in modo significativo sul rendimento elettrico netto e/o sul consumo totale netto di combustibile e/o sull'efficienza meccanica netta dell'unità. Riscontro gestore: *"Il monitoraggio del rendimento sarà effettuato dal sistema di controllo dell'impianto in modo continuo, in quanto saranno misurate costantemente sia la portata di gas naturale combustibile, che il valore di potenza elettrica generata. Il rendimento si otterrà quindi dal rapporto tra queste due grandezze"*.
- 8) Nella documentazione prodotta dal gestore non è presente il provvedimento di svincolo delle aree destinate ad ospitare l'installazione in progetto da parte del M.A.T.T.M., nella considerazione che l'area di progetto rientra all'interno della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale "Area industriale di Milazzo". Riscontro gestore: *"Si prende atto che sul sito del M.A.T.T.M., è riportata la cartografia (allegata in copia alla presente - Allegato 4) che rappresenta la situazione aggiornata delle aree ricadenti all'interno del SIN di interesse, "Area industriale di Milazzo", dalla quale si evince che i terreni sui quali è prevista l'installazione dell'impianto peaker sono classificati come "aree non contaminate". In data 29/09/2020 la scrivente società ha inviato apposita comunicazione al M.A.T.T.M. e, per opportuna conoscenza, a codesto spettabile Servizio I "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali", con la quale è stato chiesto se, sulla scorta delle informazioni presenti sul sito ministeriale, la scrivente società debba o meno attivare qualche azione finalizzata a caratterizzare la porzione di area di interesse"*.
- 9) Relativamente allo scarico SC1 il gestore dovrà chiarire il rispetto del limite di emissione per il parametro solfati in relazione a quanto riportato nella tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza



del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Riscontro gestore: *“Le acque reflue provenienti dall’impianto di osmosi saranno immesse nel canale gestito da IRSAP, che servirà a consentire il solo transito delle stesse per lo scarico in mare, come già assentito da IRSAP in un caso del tutto analogo. L’istanza di autorizzazione “al solo transito” delle acque provenienti dall’impianto di osmosi - scarico SC1 nella rete delle acque bianche per o scarico a mare, è stata presentata all’IRSAP in data 16 ottobre 2019. Per tali acque, verrà richiesta l’autorizzazione allo scarico a mare per il quale, la Tabella 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non prevede limiti per il parametro solfati. Non essendo riusciti ad ottenere precise indicazioni in merito all’individuazione del soggetto al quale indirizzare l’istanza di autorizzazione allo scarico a mare, con la presente si coglie l’occasione per richiedere a codesta Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” di volerci cortesemente segnalare il nominativo dell’Autorità competente che autorizza detti scarichi”.*

- 10) Relativamente al catalizzatore SCR il gestore dovrà chiarire la previsione di recupero/smaltimento al momento dell’esaurimento del predetto sistema di abbattimento inquinanti. Riscontro gestore: *“Un catalizzatore SCR ha una vita media di 25.000 ore, che equivalgono a oltre 10 anni di esercizio anche ipotizzando il massimo numero di ore annue di funzionamento previste, ed un fattore peggiorativo che tenga conto delle accensioni/spegnimenti frequenti. Il produttore del catalizzatore è comunque in grado di estendere la vita dell’impianto mediante revamping dello stesso. In caso di dismissione, l’opzione preferita sarà quella del ritiro da parte del fornitore stesso, in alternativa allo smaltimento presso impianti autorizzati”.*

RILEVATO dall’esame degli elaborati trasmessi quanto segue:

Ubicazione installazione IPPC

Il progetto prevede la realizzazione nel territorio del comune di Pace del Mela (ME), zona industriale di Giammoro, di un impianto di bilanciamento della rete elettrica di potenza termica pari a 130 MWt, all’interno di un lotto industriale destinato attualmente al laminatoio travi e profilati della Duferdofin Nucor e che dispone dei servizi necessari al funzionamento dell’installazione in oggetto, quali la connessione alla rete elettrica ad alta tensione e alla rete di distribuzione del gas naturale. In particolare, l’area ospitante il suddetto stabilimento della Duferdofin Nucor si estende per circa 36 ettari, di cui 11 coperti, e confina a nord con un’ampia strada litoranea a servizio della zona industriale di Giammoro (asse viario lungomare), ad est e ad ovest rispettivamente con le vie Diramazione B ed A, e, infine, a sud con la linea ferrata Messina-Palermo. L’impianto peaker in parola è previsto in un’area



a sud-ovest dello stabilimento della Duferdonfin-Nucor, posta in prossimità della cabina Gas ed estesa circa 4.000 m², che attualmente è adibita allo stoccaggio di merci e materiali. Il gestore Duferco Sviluppo S.p.a. ha ottenuto dalla Duferdofin Nucor S.r.l. la disponibilità di detta area di progetto.

Il lotto di interesse progettuale, essendo situato all'interno Nucleo di industrializzazione di Milazzo-Giammoro, è destinato dal vigente strumento di pianificazione urbanistica, Piano Regolatore Consortile del Consorzio A.S.I. della Provincia di Messina, ad area industriale.

Secondo la zonizzazione acustica del comune di Pace del Mela, il lotto in parola è ubicato in classe VI (aree esclusivamente industriali), ai sensi della L. 447/95.

Per quanto concerne l'accesso all'area di intervento, a sud del lotto si snoda la S.S. 113 Messina-Palermo, mentre a breve distanza si trova lo svincolo di Milazzo dell'autostrada A20 Messina-Palermo.

Dal punto di vista vincolistico il lotto di interesse progettuale non è sottoposto ad alcun vincolo paesaggistico e risulta distante dalle aree boscate e di interesse naturalistico censite nel suo intorno. Infatti, il sito Natura 2000 più vicino risulta il S.I.C. ITA030032 "Capo Milazzo", posto a circa 7 km, mentre le Z.P.S. ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area marina dello Stretto di Messina" dista circa 10 km.

Infine, relativamente al P.A.I. Sicilia, il sito di interesse non risulta interessato da aree a pericolosità geomorfologica e/o idraulica, mentre risulta interno al Sito di Interesse Nazionale "Area industriale di Milazzo". Sebbene il lotto di progetto non risulti sottoposto ad alcuna attività di bonifica, il gestore ha avviato un confronto tecnico con il M.A.T.T.M. per la presentazione di un piano di stralcio di caratterizzazione delle aree interessate dall'installazione in oggetto. I primi risultati di tale piano di indagini hanno mostrato esclusivamente un superamento delle CSC nelle acque sotterranee che, secondo quanto affermato dal gestore, sarebbe riconducibile a fonti esterne in quanto gli inquinanti risultano già presenti nei piezometri di monte in senso idrogeologico posti nei quadranti meridionali dell'insediamento.

Capacità produttiva

L'impianto di bilanciamento della rete elettrica in oggetto ha una capacità produttiva di energia elettrica pari a 26-52 GWh/anno.

Ciclo produttivo



La necessità di realizzare l'installazione in oggetto nasce dallo sviluppo della produzione regionale di energia da fonti rinnovabili e dal contemporaneo calo della domanda di energia dovuta alla minore produzione industriale ed all'efficientamento dei consumi elettrici. Pertanto, la percentuale di energia prodotta da fonte non programmabile è notevolmente aumentata negli ultimi anni, ponendo delle problematiche importanti al gestore della rete elettrica, il quale si trova a far fronte a degli sbilanciamenti sempre più frequenti tra domanda e offerta.

Per quanto sopra, la Duferco Sviluppo S.p.A. ha progettato l'installazione in oggetto al fine di operare sul costituendo Mercato della Capacità per fornire servizi di regolazione e bilanciamento della rete elettrica nazionale. L'impianto, alimentato con gas naturale e basato sull'utilizzo di una turbina a gas aeroderivata operante in ciclo aperto, capace di rapidi cicli di avviamento e fermata nonché avente 130 MWt di potenza termica, si compone di:

- n. 1 gruppo di generazione turbogas, costituito da una turbina, alternatore, impianto di aspirazione, camino, elettronica di controllo PCM, dotato di un sistema di combustione denominato "Wet Low Emission" (WLE) per ridurre la formazione di ossidi di azoto NO_x e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera tipo SCR e CO catalyst per ridurre gli inquinanti emessi di oltre il 50% rispetto alla normativa vigente e le B.A.T. applicabili;
- impianti ausiliari di filtrazione compressione del gas naturale, produzione di aria compressa, antincendio, produzione ed accumulo acqua demineralizzata, impianto acqua di raffreddamento, impianto di dosaggio ammoniaca NH₃;
- impiantistica elettrica, ovvero sottostazione elettrica, step up transformer, trasformatore di unità per alimentare gli ausiliari.

Nel dettaglio del ciclo di produzione in progetto, il gas naturale destinato ad alimentare la turbina è sottoposto a filtrazione e compressione per raggiungere i 50 bar. La turbina a gas è dotata del sopracitato sistema di abbattimento degli NO_x e del CO, nonché di un sistema di controllo per la regolazione del sistema di alimentazione, procedure di avviamento e fermata, monitoraggio vibrazioni, relè di protezione alternatore.

Per alimentare il sistema di raffreddamento del compressore e per l'iniezione della camera di combustione, necessaria al controllo degli NO_x, è previsto l'utilizzo di acqua demineralizzata proveniente da apposito impianto che tratta l'acqua prelevata da un pozzo esistente.

L'energia elettrica prodotta dall'installazione in progetto sarà ceduta alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale mediante la connessione in AT realizzata in passato per alimentare lo stabilimento



della Duferdofin Nucor S.r.l.. La tensione generata dall'alternatore (11V) del nuovo impianto sarà elevata alla tensione di rete (220V) mediante trasformatore Step-up alloggiato nel lotto di progetto. Un tratto di elettrodotto di circa 550 metri collegherà l'impianto peaker in descrizione con la sottostazione elettrica posta nello spigolo sud-est dello stabilimento Duferdofin-Nucor Srl, precedentemente realizzata a servizio dell'esistente attività di laminatoio e profilati.

Materie prime utilizzate

Nel processo produttivo in parola è previsto l'utilizzo della materia prima costituita dal gas Naturale (metano) da trasformare in energia elettrica, utilizzando allo scopo anche dell'acqua da pozzo nonché la stessa energia elettrica.

Nel corso della produzione sono utilizzate anche delle materie prime ausiliarie quali l'ammoniaca liquida, stoccata in silos in acciaio con apposito bacino di contenimento degli eventuali sversamenti, olio lubrificante liquido, olio anticorrosione liquido, bisolfito deossigenante ed ipoclorito di sodio, utilizzati invece nell'impianto di demineralizzazione dell'acqua prelevata dal pozzo.

Nelle condizioni di funzionamento nominale dell'impianto il consumo di **acqua demineralizzata** è pari a 18,5 m³/h, che si riduce in caso di lavorazione a temperatura ambiente minore di 7° C (16 m³/h). L'acqua utilizzata nel processo produttivo, come sopra accennato, viene prelevata da uno dei tre pozzi appartenenti al Consorzio per l'area A.S.I. di Messina e concessi in uso allo stabilimento della Duferdofin Nucor S.r.l., denominati A, B e G ed aventi rispettivamente capacità pari a 68 l/s, 77 l/s e 45 l/s. In particolare, per l'alimentazione dell'impianto di demineralizzazione sarà prelevata dal pozzo G, il quale risulta sufficiente a soddisfare il fabbisogno sia dello stabilimento Duferdofin-Nucor sia del nuovo impianto di bilanciamento della rete elettrica. Il consumo annuo di acqua complessivo dell'installazione in parola, includendo l'acqua consumata dal sistema di raffreddamento del compressore e per l'iniezione in camera di combustione per ridurre le emissioni in atmosfera, è stimato dal gestore in una quantità compresa tra i 19.900 e 34.500 m³/anno (7,36 l/s).

Relativamente alla materia prima costituita dal gas metano, il consumo annuo previsto dal gestore è compreso tra 6,4 e 12,8 M sm³/anno.

Emissioni in atmosfera

L'installazione in progetto conterà di un unico punto di emissione convogliata in atmosfera denominato "Camino EN", con monitoraggio degli inquinanti NO_x e CO, mentre non è previsto monitoraggio delle polveri e degli ossidi di zolfo, a causa della tipologia di combustibile e la tecnologia di conversione utilizzati.



Il sistema di abbattimento degli NO_x è il catalizzatore SCR con iniezione di ammoniaca, mentre per il CO è un catalizzatore con superficie ricoperta da metalli preziosi senza che sia previsto alcun reagente. Alle condizioni operative nominali a 15° C e con la macchina a pieno carico, le concentrazioni di inquinanti in atmosfera al camino, garantite dal costruttore della turbina a gas, sono quelle riportate nella tabella seguente:

Punto di emissione	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)	Monitoraggio	Sistema di abbattimento
EN	518.000	CO	5	2,6	continuo	SCR
		NO _x	15	7,8	continuo	CO catalyst
		NH ₃	3	1,6	continuo	

Emissioni in acqua

L'acqua del pozzo sopra descritto è inviata all'impianto ad osmosi inversa per la demineralizzazione. Il concentrato corrisponde al 30% dell'acqua trattata (7,95 m³/ora), a differenza del restante 70% (permeato) che è utilizzato nel processo produttivo, è inviato allo scarico SC.1 nella rete fognaria consortile. Tali acque reflue, considerato che l'acqua prelevata dal pozzo in parola presenta una concentrazione di solfati dell'ordine di 700 mg/l e che il concentrato di osmosi supera il limite per i solfati di 1.000 mg/l previsto dalla Tabella 3, colonna 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo scarico nella rete fognaria consortile IRSAP, saranno inviate, previa autorizzazione dell'IRSAP e dell'autorità competente, alla fognatura delle acque bianche con scarico in mare.

Un ulteriore scarico (SC.2) recapiterà nel collettore fognario delle acque nere le acque di prima pioggia ricadenti nell'area di pertinenza dell'impianto IPPC, previa raccolta delle stesse in una vasca di 19 m³ situata a nord dell'installazione. Per le acque di prima pioggia è previsto un impianto di trattamento composto da:

- pozzetto selezionatore delle acque di prima e seconda pioggia;
- vasca di prima pioggia del volume di 19 m³;
- vasca disoleatore.

Le acque di seconda pioggia saranno invece recapitate tramite lo scarico SC.3 nella medesima condotta fognaria delle acque bianche alla quale afferisce lo scarico SC.1.

Emissioni sonore



L'area in cui sarà ubicata l'installazione di interesse ricade ai sensi del piano di zonizzazione acustica del comune di Pace del Mela in classe VI, ovvero in "aree esclusivamente industriali", per la quale il limite di emissione acustica è pari a 70 dB (A). Nel suo intorno sono presenti la linea ferroviaria Messina-Palermo, l'autostrada A20 Messina-Palermo e la SS113, unitamente a tutta la viabilità di servizio della zona industriale.

Relativamente ai potenziali ricettori delle emissioni acustiche prodotte, nell'intorno dell'installazione IPPC in parola sono presenti anche delle civili abitazioni, ed in particolare, secondo quanto riportato nell'elaborato "Previsione di impatto acustico", risultano presenti, rispettivamente a circa 134 e 110 m in direzione sud dal sito di progetto, n. 2 abitazioni, mentre a circa 80 m in direzione ovest un'attività artigianale. Le principali sorgenti acustiche saranno poste all'interno di un edificio chiuso sui lati sud, ovest ed est, con le pareti che garantiranno un certo grado di fonoisolamento.

Sulla base di una valutazione previsionale sulle emissioni acustiche prodotte dall'installazione in oggetto, il gestore dichiara che saranno rispettati i limiti sopra citati, prevedendo a tale scopo che venga installato sul camino fumi della turbina un silenziatore e di un ulteriore sistema di abbattimento delle emissioni acustiche sempre all'interno dell'area di progetto.

Rifiuti

I rifiuti prodotti durante l'attività di esercizio consisteranno nei materiali di scarto derivanti dalla manutenzione dell'impianto in esame. Tali rifiuti saranno gestiti direttamente dalle ditte manutentrici le quali provvederanno ad inviarli ad appositi impianti di recupero/smaltimento.

Piano di monitoraggio e controllo

Nella proposta del piano di monitoraggio aggiornata è previsto il controllo delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici, dei consumi energetici ed idrici, nonché delle emissioni acustiche. In particolare, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, il PMC prevede un sistema di monitoraggio in continuo al camino E1 degli inquinanti e con le modalità riportati nella tabella seguente:



Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Punto emissione	Parametro / inquinante	Unità di misura	Impianto di abbattimento	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
E1	CO	mg/Nm ³	Catalizzatore ossidante	in continuo	in automatico
E1	CO ₂	mg/Nm ³		annuale	
E1	NH ₃	mg/Nm ³		in continuo	in automatico
E1	NO	mg/Nm ³	SCR	in continuo	in automatico
E1	NO _x	mg/Nm ³	SCR	in continuo	in automatico
E1	Tenore volumetrico di O ₂	%vol		in continuo	in automatico
E1	Temperatura	°C		in continuo	in automatico
E1	Pressione	mbar		in continuo	in automatico
E1	Portata volumetrica effluente	Nm ³ /h		in continuo	in automatico

mentre per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni in atmosfera nei transitori, la proposta di PMC prevede quanto nella tabella sottostante:

Punto emissione	Parametro / inquinante	Unità di misura	Tipo di transitorio	Frequenza controllo	Modalità di registrazione e trasmissione
E1	Volume stechiometrico dei fumi	Nm ³	avvio/arresto	ad evento campione	Cartacea ed elettronica – Report annuale
E1	NO _x	kg/evento	avvio/arresto	in continuo	SME Report annuale
E1	CO	kg/evento	avvio/arresto	in continuo	SME Report annuale
E1	NH ₃	kg/evento	avvio/arresto	in continuo	SME Report annuale
E1	Durata (Δt)	minuti	avvio/arresto	ad evento campione	Cartacea ed elettronica – Report annuale
E1	Consumo combustibile	Nm ³	avvio/arresto	ad evento campione	Cartacea ed elettronica – Report annuale

Per quanto concerne gli scarichi è previsto esclusivamente un campionamento dello scarico delle acque di prima pioggia (SC2), con cadenza semestrale. Infine, per il rumore il gestore prevede di



effettuare delle campagne fonometriche, le cui modalità e tempistiche sono definite nella tabella sottostante:

Punti di misura	Coordinate	Parametro monitorato	Unità di misura	Frequenza controllo	Modalità di registrazione e trasmissione
1	38°12'1.22" N 15°17'52.16" E	L _{Aeq}	dB(A)	Trimestrale il primo anno di esercizio, quindi ad ogni modifica significativa assetto impiantistico	Fonometri - Report
2	38°12'3.23" N 15°17'50.44" E	L _{Aeq}	dB(A)		

Infine, il controllo del consumo di combustibile (metano) sarà rilevato in continuo;

CONSIDERATO che l'installazione in argomento rientra tra le attività industriali di cui alla categoria 1 "Attività energetiche" punto 1.1 "Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW" dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'impianto in oggetto rientra tra le tipologie progettuali di cui all'Allegato II bis punto 1) lettera a) al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che pertanto con nota del 18/10/2019, acquisita al protocollo del M.A.T.T.M. n. 27969/DVA del 24/10/2019, il gestore ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente istanza di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del suddetto decreto per il progetto in oggetto, procedura conclusasi con il provvedimento di non assoggettabilità a VIA ex art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di cui al sopracitato Decreto M.A.T.T.M., oggi M.I.T.E., n. 261 del 31/08/2020;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall'art. 10 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., essendo in corso presso il M.A.T.T.M. la procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per l'impianto in progetto, l'Autorizzazione Integrata Ambientale può essere rilasciata solo dopo che l'Autorità competente abbia valutato di non assoggettare a V.I.A. il progetto in argomento;

CONSIDERATO che con nota prot. A.R.T.A. n. 38197 del 09/06/2021, il gestore ha richiesto al Servizio 1 del D.R.A. la riapertura e conclusione del procedimento di A.I.A. in oggetto, allegando nota della Terna S.p.A. recante comunicazione alla Duferco Sviluppo SpA, in quanto assegnataria di capacità nuova non autorizzata, la data del 30 giugno 2021 quale termine ultimo per presentare i titoli



autorizzativi pena la risoluzione del Contratto, e che pertanto con nota prot. A.R.T.A. n. 38289 del 09/06/2021, il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato a questa CTS che non sussistono più i motivi ostativi alla conclusione del procedimento in argomento, rappresentando l'urgenza per la conclusione dell'istruttoria per l'impianto IPPC in oggetto;

CONSIDERATO che con nota prot. A.R.T.A. n. 52756 del 10/09/2020 sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 29-quater del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dal sig. Giuseppe Maimone, n.q. di presidente dell'"Associazione per la Difesa dell'Ambiente e della Salute dei Cittadini", e dal sig. Davide Fidone, n.q. di presidente del "Comitato dei cittadini contro l'inceneritore del Mela", le osservazioni sul procedimento di A.I.A. in oggetto di seguito riportate:

"In via preliminare si evidenzia che il Decreto Direttoriale del MATTM n. 261 del 28-08-2020, con cui è stato escluso dalla VIA il Progetto in questione, provvedimento propedeutico al rilascio dell'AIA, risulta gravato da molteplici profili di illegittimità, come meglio precisato in altra comunicazione.

Per quanto attiene specificatamente il procedimento di AIA, si fa presente che l'art. 271, comma 5, del D.lgs. 152/2006 prevede che per il rilascio dell'autorizzazione anche di nuovi impianti è necessaria un'istruttoria che valuti, tra l'altro, "il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata". In altre parole è necessario valutare, oltre allo stato della qualità dell'aria, anche l'effetto cumulativo dell'impianto in oggetto con le emissioni prevedibili degli altri impianti e le altre fonti già presenti nella zona interessata. Nella documentazione del proponente le emissioni degli altri impianti e delle altre fonti presenti nella zona non vengono affatto considerate. È da notare come la valutazione del cumulo con gli altri impianti e la valutazione dello stato di qualità dell'aria della zona rappresentino step distinti, entrambi necessari, dell'istruttoria di cui al comma sopra citato. Anche perché la valutazione dei dati storici della qualità dell'aria della zona è cosa ben diversa dalla necessaria valutazione delle emissioni prevedibili da parte degli impianti esistenti, che molto spesso sono autorizzati ad emettere in misura ben maggiore rispetto alle emissioni storiche verificatesi in un data annualità. Ad esempio la Centrale termoelettrica di San Filippo del Mela è autorizzata ad emettere 2.409 t/a di NO_x [1], mentre nel 2018 (anno preso in riferimento dal proponente nella valutazione della qualità dell'aria) ha emesso solo 244,55 tonnellate di NO_x [2], ovvero circa un decimo del valore autorizzato. Chiaramente sono le emissioni autorizzate alla massima capacità produttiva che devono essere considerate, in via cautelativa, nella valutazione degli impatti cumulativi, in quanto non si può certo escludere che in futuro un impianto possa essere esercito al massimo carico.



Inoltre la modellizzazione delle ricadute delle emissioni degli impianti della zona potrebbe far emergere valori massimi in siti diversi rispetto a quelli ove sono presenti le stazioni di monitoraggio, *pertanto la considerazione del "livello di fondo" non può mai essere intesa come equivalente e sostitutiva di uno studio modellistico che consideri le emissioni degli impianti presenti nell'area. Di ciò ne è stato perfettamente consapevole il legislatore, che infatti nell'art. 271, comma 5, del D.lgs. 152/2006 ha considerato la valutazione del complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti e la valutazione dello stato di qualità dell'aria nella zona interessata come step distinti, entrambi necessari, dell'istruttoria che deve precedere l'autorizzazione di un impianto. Per di più i dati relativi ad un solo anno di monitoraggio non consentono di fare un'analisi "attendibile statisticamente e che non risenta degli effetti della variabilità meteorologica", analogamente a quanto rilevato nelle osservazioni del MATTM sul Piano di tutela della qualità dell'aria della Regione Sicilia (nota prot. n.DVA U.0023209 del 11/10/2017), dove anzi il periodo preso in riferimento è di 3 anni.*

In ogni caso nella documentazione del proponente non si fa alcuna considerazione dei livelli di ozono registrati nell'area in questione. *I possibili impatti sui già critici livelli di ozono rappresentano la principale problematica dell'impianto in questione, in quanto gli ossidi di azoto, di cui in progetto è prevista un'emissione tutt'altro che trascurabile (fino a 7,8 Kg/h), figurano tra i principali precursori dell'ozono, sostanza che, in concentrazioni elevate, è molto pericolosa per la salute umana. In particolare nella valle del Mela il biossido di azoto (NO₂), grazie agli elevati livelli di idrocarburi non metanici, si converte facilmente in ozono. A riprova di ciò, si evidenzia che il Piano regionale di tutela della qualità dell'aria evidenzia la necessità di una riduzione delle emissioni industriali di NO_x in quanto di recente sono stati registrati nella valle del Mela superamenti del valore obiettivo per l'ozono per la protezione della salute umana in numero superiore a quanto previsto dal D.lgs. 155/2010 (vedi ad es. Arpa Sicilia - Relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria nella Regione Siciliana anno 2016 I, pag. 37, in riferimento alla stazione di monitoraggio "Termica Milazzo" gestita da Arpa Sicilia). Peraltro è verosimile che i livelli di ozono nel Comune di Pace del Mela siano più elevati rispetto a quelli misurati nella stazione "Termica Milazzo", la quale, in base ai venti prevalenti, si trova, rispetto all'agglomerato industriale, in posizione meno favorevole rispetto all'altra stazione ARPA presente nel comune di Pace del Mela, dove però l'ozono non viene monitorato. Per le motivazioni di cui sopra, appare palese la necessità che prima del rilascio dell'AIA venga effettuato uno studio modellistico che, considerando gli effetti cumulativi con le altre fonti inquinanti*



presenti nell'area, stimi gli impatti cumulativi dell'impianto in questione con gli altri impianti e fonti esistenti, includendo anche gli effetti prevedibili sui livelli di ozono";

VALUTATO che l'osservazione preliminare posta in merito al sopracitato provvedimento di esclusione del progetto di realizzazione della centrale peaker in località Giammoro del Comune di Pace del Mela dalla procedura di V.I.A. ex art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. è riferita ad altro procedimento di competenza del M.I.T.E. e non del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

CONSDIERATO che in riferimento all'art. 271, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., citato nelle sopra riportate osservazioni del pubblico ai sensi dell'art. 29-quater del medesimo decreto, tale articolo del T.U.A. disciplina i valori di emissione e le prescrizioni da applicare agli impianti ed alle attività degli stabilimenti nell'ambito della procedura di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del medesimo decreto legislativo di cui al Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività" della parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., autorizzazione sostituita dal provvedimento di A.I.A. come indicato all'Allegato IX alla parte seconda del medesimo D.lgs.;

CONSIDERATO che:

- il Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria della Regione Siciliana ha individuato nell'AERCA del Comprensorio del Mela la Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela fra gli impianti industriali che superano la soglia del carico emissivo pari a circa l'80% del totale delle emissioni provenienti da sorgenti puntuali nelle Aree Industriali (anno 2012), che per gli NO_x è pari a 500 Mg, determinandosi pertanto la necessità di ridurre le emissioni in atmosfera per tale impianto;
- secondo quanto riportato nel PRQTA i valori dei parametri registrati dalle stazioni attive della rete regionale di monitoraggio, nella configurazione prevista dal PdV, per l'anno 2015 non hanno mostrato nel "Comprensorio del Mela" un superamento dei valori limite di legge per il parametro NO_x, mentre per quanto riguarda il parametro ozono, si è osservato il superamento del valore obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione (6.000 µg/m³*h) in tutte le stazioni e il superamento del valore obiettivo per la protezione della vegetazione (18.000 µg/m³*h) nelle stazioni di Termica Milazzo e Gela Biviere, e relativamente all'indicatore SOMO35, usato a livello nazionale (ISPRA) e comunitario (EEA) per valutare l'esposizione cumulata della popolazione all'ozono, nelle AERCA, fra le quali figura anche il Comprensorio del Mela, è stato osservato sempre per il 2015 un valore superiore alle zone non-AERCA;



- ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. c) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'A.I.A. ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto, e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale;
- lo Scenario di piano riportato nel PRQTA, partendo dalle variazioni previste nello Scenario tendenziale regionale, ha individuato specifiche misure ai sensi per la riduzione delle emissioni al fine di raggiungere gli standard di qualità dell'aria su tutto il territorio regionale, ed in particolare per le zone industriali sono state individuate delle misure di piano valutate negli scenari di proiezione degli inquinanti in atmosfera al 2017, 2022 e 2027, che prevedevano la piena applicazione dei limiti inferiori previsti dal documento "Conclusioni sulle BAT" ("BAT Conclusions") nell'ambito del riesame delle A.I.A. ai sensi del comma 3 lett. b) dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. entro il 2027, con obiettivo intermedio di avvicinamento ai limiti BAT del 50% al 2022, per gli impianti presenti sul territorio regionale responsabili di emissioni significative, fra cui per il Comprensorio del Mela è riportata la Raffineria di Milazzo;
- con la Sentenza n. 1620/2020, il TAR Sicilia ha accolto i ricorsi R.G. 2036/2018 e R.G. 1004/2019 proposto Raffineria di Milazzo S.C.P.A. per l'annullamento, quanto al ricorso R.G. 2036/2018:
 - 1) della Delibera della Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018 di approvazione del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria (P.R.Q.T.A.) in Sicilia;
 - 2) del parere di questa C.T.S. n. 177 del 11/07/2018 relativo alla procedura di VAS per il piano in parola;
 - 3) del parere n. 255/Gab del 16/07/2018 dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente sulla proposta di approvazione del PRQTA;
 - 4) del Piano di Regionale di Tutela della Qualità dell'aria in Sicilia versione definitiva, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e della Relazione Sintetica aventi sempre ad oggetto e costituenti tutti allegati al suddetto Piano;
 - 5) di ogni eventuale ulteriore atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o comunque consequenziale;e quanto al ricorso R.G. 1004/2019:
 - 6) nota dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana del 25 gennaio 2019 (prot. n. 5515) con cui è stato chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del



Mare di attivare il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di taluni impianti industriali, tra cui quello della Raffineria di Milazzo S.c.p.a., a seguito dell'approvazione, con Delibera di Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018, del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria in Sicilia, nota conosciuta solo a seguito del ricevimento di nota del 20 febbraio 2019, trasmessa a mezzo pec in pari data dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- 7) della nota del 20 febbraio 2019, trasmessa a mezzo pec in pari data dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, limitatamente alla comunicazione con essa inoltrata alla Raffineria di Milazzo S.c.p.a., a seguito della suddetta nota dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana del 25 gennaio 2019 (prot. n. 5515), circa l'avviato procedimento di riesame della relativa Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata l'11 maggio 2018, ai sensi dell'art. 29 octies, co. 4, lett. d), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per l'adeguamento al piano normativo di cui al Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria in Sicilia approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 268 del 18/07/2018;
- 8) di ogni eventuale ulteriore atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o comunque conseguenziale;

CONSIDERATO che la Direttiva IPPC 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ha come finalità prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento dovuto alle attività industriali, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e del principio della prevenzione dell'inquinamento, nonché un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, alla gestione dei rifiuti, all'efficienza energetica e alla prevenzione degli incidenti;

CONSIDERATO che per quanto riguarda le misure del PRQTA volte alla riduzione delle emissioni in atmosfera dei grandi impianti industriali regionali, con la sopracitata Sentenza del TAR Sicilia sono state annullate le misure relative a quelli presenti nel Comprensorio del Mela;

CONSIDERATO che con nota prot. A.R.T.A. n. 41275 del 21/06/2021, la Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina ha trasmesso, ai sensi dell'art. 29-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il parere endoprocedimentale favorevole n. 05/202 alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del predetto decreto legislativo, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'installazione in oggetto, nel rispetto di prescrizioni e dei seguenti valori limite di emissione in atmosfera:



Punto di emissione	Provenienza	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)	Monitoraggio	Sistema di abbattimento
EN	Fumi esausti turbogas	CO	5	2,6	continuo	SCR
		NO _x	15	7,8		CO catalyst
		NH ₃	3	1,6		

VALUTATO in merito alle osservazioni sopra riportate sul procedimento di A.I.A. in oggetto che:

- le stesse non sono riferite all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili (B.A.T.) all'installazione in argomento, oggetto dell'istruttoria di A.I.A. ai fini di una riduzione delle emissioni dell'impianto IPPC in oggetto nelle matrici ambientali, atmosfera compresa, come disposto dal Titolo III-bis della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- le ore di funzionamento previste per l'impianto peaker in oggetto sono pari a 1.300 ore/anno, per un'emissione di ossidi di azoto in atmosfera dichiarata dal gestore pari a 10 t/anno, quantità molto limitata rispetto alle emissioni prodotte complessivamente dai grandi impianti industriali presenti nel Comprensorio del Mela;
- il Gestore applicherà nell'installazione in esame le migliori tecnologie disponibili (BAT) indicate nella Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017;
- relativamente all'ozono, a pag. 60 della Relazione sullo stato della qualità dell'aria per l'anno 2019, ARPA Sicilia afferma che il superamento del valore obiettivo per la protezione della salute umana (media dei superamenti della massima media mobile sulle 8 ore per gli anni 2017-2019 inferiore a 25) è stato registrato nella stazione di Melilli, Gela-Capo Soprano ed Enna e non sono stati registrati superamenti della soglia di allarme (240 µg/m³);

CONSIDERATO che il gestore, all'interno di un lotto di circa 36 ettari della zona industriale di Giammoro del comune di Pace del Mela, attualmente ospitante l'attività di produzione di profilati della Duferdofin Nucor S.r.l., intende realizzare ed esercire un impianto di bilanciamento della rete elettrica di potenza termica pari a 130 MWt a servizio del gestore della rete elettrica, con l'obiettivo di riequilibrare gli sbilanciamenti sempre più frequenti tra domanda e offerta di energia elettrica;

CONSIDERATO che con provvedimento DDG n. 488 del 17/12/2020 l'IRSAP, al fine della realizzazione del progetto in argomento, ha rilasciato nulla osta alla ditta Duferdofin Nucor S.r.l. per la vendita in favore della ditta Duferco Sviluppo S.p.a. di un'area di circa mq. 4.843, porzione della p.lla



50 fg. 1 del Comune di Pace del Mela, all'interno del lotto n. 55 ubicato nell'A.I. di Milazzo- Giam-moro (ME);

CONSIDERATO che il sito di interesse progettuale è destinato a zona industriale dal vigente Piano Regolatore Consortile dell'A.S.I. della provincia di Messina e che non risulta interessato da aree a pericolosità geomorfologica e/o idraulica di cui al P.A.I. Sicilia;

CONSIDERATO che il sito di progetto risulta ubicato internamente al Sito di Interesse Nazionale "Area industriale di Milazzo" e che con nota prot. A.R.T.A. n. 19092 del 30/03/2021, il gestore ha comunicato ad ARPA Sicilia e al M.I.T.E. il superamento delle CSC nelle analisi dei piezometri campionati in data 01 marzo 2021, precisando che:

- relativamente al manganese, le analisi delle acque prelevate dai tre piezometri appositamente realizzati, hanno evidenziato una sostanziale omogeneità nella distribuzione di questo parametro nell'intorno dell'area investigata, consentendo di escludere una correlazione diretta tra questo parametro, che storicamente è stato rinvenuto anche con concentrazioni più elevate nel piezometro di monte posizionato esternamente all'area del laminatoio, e le attività svolte all'interno dello stabilimento, e, a maggior ragione, con la realizzazione dell'impianto in oggetto;
- relativamente al bromoformio, tale elemento non risulta utilizzato nel processo produttivo in atto nello stabilimento Duferdofin-Nucor Srl, all'interno del quale, in una piccola porzione a sud-ovest dello stesso, è prevista la realizzazione dell'impianto IPPC in oggetto;

CONSIDERATO che con nota prot. A.R.T.A. n. 26557 del 29/04/2021 ARPA Sicilia, esaminata l'Analisi del Rischio Sanitario sito-specifica predisposta dal gestore, ha comunicato di rimanere in attesa delle determinazioni in merito da parte dell'Autorità Competente, il M.I.T.E. Direzione Generale per il risanamento ambientale, e di ritenere che, salvo diverso avviso dell'A.C., la Duferco Sviluppo SpA potesse avvalersi della procedura di cui all'art. 252 comma 4-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentando allo stesso M.I.T.E. gli esiti della caratterizzazione del sito e i risultati dell'analisi di rischio, e che il Piano delle Indagini Preliminari potesse sostituire il Piano di Caratterizzazione in quanto redatto secondo il modello definito dall'Allegato 2 del Decreto n. 130 del 14/10/2020 e tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'area in questione nonché delle informazioni pregresse ricavate dallo stralcio del Piano di caratterizzazione della Duferdofin-Nucor Srl nella cui area ricade il sito dell'installazione IPPC in oggetto;



CONSIDERATO che con nota prot. A.R.T.A. n. 30729 del 13/05/2021 la Direzione Generale per il risanamento ambientale del M.I.T.E., Divisione III – Bonifica dei siti di interesse nazionale, considerate le ridotte dimensioni dell'area di progetto (4.000 m²) nonché le informazioni pregresse ricavate dallo stralcio del Piano di Caratterizzazione della Duferdofin-Nucor Srl, nel cui perimetro ricade l'installazione in oggetto, e che ARPA Sicilia con la suddetta nota prot. A.R.T.A. n. 26557 del 29/04/2021 ha evidenziato che il Piano delle Indagini Preliminari potesse sostituire il Piano di Caratterizzazione, ha comunicato al gestore che:

- per quanto riguarda la matrice suolo, la Duferco Sviluppo Spa dovrà trasmettere al M.I.T.E. e a tutti gli enti competenti, ai fini della conclusione del procedimento, l'apposita autocertificazione validata da ARPA Sicilia;
- per quanto riguarda la matrice acque di falda, ai fini della conclusione del processo di caratterizzazione, la Duferco Sviluppo Spa dovrà trasmettere, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006, al M.I.T.E. e agli enti competenti l'Analisi di Rischio sanitaria e ambientale per il calcolo delle CSR, per la cui approvazione sarà indetta apposita CdS;
- in merito alla comunicazione della Duferco Sviluppo Spa di cui alla nota prot. n. 27/2021 DIR/SPP/SM, occorre adempiere a quanto richiesto da ARPA Sicilia con la nota del 06/05/2021 (prot. M.I.T.E. n. 48304 del 06/05/2021);

CONSIDERATO che con nota prot. A.R.T.A. n. 60533 del 07/06/2021, il M.I.T.E. ha successivamente comunicato che:

- considerato che la realizzazione dell'impianto IPPC in oggetto avverrà adottando tecniche e modalità che non pregiudicheranno né interferiranno con l'eventuale esecuzione di interventi di bonifica, né determineranno rischi per la salute dei lavoratori;
- il gestore della rete elettrica nazionale (Terna S.p.A.), che ha selezionato la centrale Peaker proposta dalla Duferco Sviluppo Spa quale impianto finalizzato a garantire il bilanciamento della rete elettrica regionale, visti i vincoli connessi al mercato dell'energia, al fine di poter realizzare l'impianto e metterlo in funzione entro il mese di luglio 2023, ha chiesto di fornire entro la fine del mese di giugno 2021 il titolo di assenso/autorizzazione alla realizzazione della centrale;
- con la nota prot. M.I.T.E. n. 58468 del 31/05/2021 la Duferco Sviluppo Spa e la Duferco Travi e Profilati Spa (ex Duferdofin-Nucor Spa) si sono impegnate a presentare, in maniera congiunta ed entro 60 giorni dalla data di ottenimento del richiesto assenso, un Piano di Caratterizzazione delle



aree appartenenti al compendio di proprietà della Duferco Travi e Profilati Spa che andrà a sostituire quello già approvato precedentemente alla stessa Duferdofin-Nucor Spa, oggi Duferco Travi e Profilati Spa;

- visto che il nuovo Piano di Caratterizzazione si pone l'obiettivo di contestualizzare le nuove indagini alle reali problematiche del sito e di completare la rete piezometrica esistente, così da consentire la ricostruzione dell'andamento piezometrico dell'intero sito mediante la realizzazione di nuovi piezometri per accettare/confermare l'eventuale apporto di contaminazione di provenienza esterna al sito;

di non ravvisare condizioni ostative alla realizzazione della Centrale Peaker di bilanciamento della rete elettrica in oggetto, a condizione che prima della conclusione dei lavori sia completato il processo di caratterizzazione (con relativa Analisi di Rischio approvata) del comparto in parola ed effettuata la valutazione delle interferenze ai sensi dell'art. 242-ter del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che a seguito del parere del M.I.T.E. espresso con la sopracitata nota prot. A.R.T.A. n. 60533 del 07/06/2021, il Servizio 1 del D.R.A., con la nota prot. A.R.T.A. n. 38289 del 09/06/2021, ha comunicato a questa CTS che non sussistono più i motivi ostativi alla conclusione del procedimento in argomento, rappresentando l'urgenza per la conclusione dell'istruttoria per l'impianto IPPC in oggetto;

CONSIDERATO che nel corso della CdS del 07/10/2020, il Servizio 1 del D.R.A. ha chiarito che Duferdofin-Nucor Srl doveva trasmettere una comunicazione di modifica non sostanziale riportante le aree di pertinenza dell'installazione IPPC autorizzata con D.A. n. 451/GAB del 23 ottobre 2018 cedute a Duferco Sviluppo SpA, e che pertanto con la sopracitata nota prot. A.R.T.A. n. n. 71618 del 03/12/2020, recante il riscontro del Gestore alle sopraelencate osservazioni degli enti intervenuti alla CdS del 07/10/2020, è stata trasmessa la nota del 23/11/2020 con la quale la Duferdofin Nucor Srl ha ottemperato a quanto richiesto dal Servizio 1 del D.R.A., allegando sia la predetta comunicazione ex art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di ripermitezzazione dell'impianto IPPC sia il contratto preliminare di compravendita dei terreni destinati ad ospitare l'impianto IPPC in oggetto, stipulato tra la Duferdofin-Nucor Srl e la Duferco Sviluppo SpA;

CONSIDERATO che, nell'ambito della procedura di rilascio dell'A.I.A. ex art. 29-ter e seguenti del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stati espressi i seguenti pareri:

- **Autorizzazione del Comune di Pace del Mela**, prot. n. 18908 del 10/12/2020, al Gestore per il transito delle acque provenienti dall'impianto di osmosi e autorizzazione allo scarico delle acque



di seconda pioggia nella rete delle acque bianche, previa autorizzazione dello scarico delle acque di prima pioggia nella rete fognaria di IRSAP;

- **Nota dell'Ufficio Periferico IRSAP di Messina**, prot. n. 2093/2021 del 27/01/2021, recante **Nulla Osta** all'autorizzazione per l'utilizzo delle acque prelevate dal pozzo denominato G nell'ambito del progetto della realizzazione dell'installazione IPPC in oggetto;
- **Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Periferico IRSAP di Messina** n. 14 del 29/01/2021, con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 124 commi 1 e 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione provvisoria allo scarico fognario acque di prima pioggia in impianto di depurazione IRSAP provenienti dall'impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica, posto all'interno del lotto n. 55 Area Industriale Milazzo Giammoro, limitatamente allo scarico SC2;
- Nota di **ARPA Sicilia** prot. A.R.T.A. n. 58418 del 07/10/2020, recante parere sull'installazione in oggetto, con richiesta di documentazione integrativa;
- Parere favorevole della **S.T.A. di Messina** prot. A.R.T.A. n. 41275 del 21/06/2021, reso ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le emissioni in atmosfera dell'installazione de qua;

CONSIDERATO che l'installazione in oggetto consta di un gruppo generatore turbogas, alimentato a gas metano, dotato di un sistema di combustione denominato "Wet Low Emission" (WLE) per ridurre la formazione di ossidi di azoto NO_x e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera tipo SCR e CO catalyst, nonché di impianti ausiliari quali quello di filtrazione compressione del gas naturale, di produzione di aria compressa, antincendio, produzione ed accumulo acqua demineralizzata, impianto acqua di raffreddamento, impianto di dosaggio ammoniacca NH₃ e impiantistica elettrica;

CONSIDERATO che l'impianto, al fine di poter rispondere velocemente alla domanda di entrata in funzione, è basato su una turbina a gas aeroderivata, operante in ciclo aperto, la quale è caratterizzata da:

- efficienza in ciclo aperto molto elevata;
- estrema rapidità nei transitori;
- vita utile indipendente dal numero di avviamenti;
- dimensioni ridotte;
- basse emissioni;

CONSIDERATO che il punto di emissione convogliata (camino EN) avrà le seguenti caratteristiche:



Punto di emissione	Provenienza	Durata	Temperatura	Inquinanti	Sistemi di abbattimento	Altezza camino	Sezione camino (m ²)
EN	Fumi esausti turbogas	Discontinua	429 ° C	CO, NO _x e NH ₃	SCR con iniezione di ammoniaca, CO catalyst	25	10,7

con monitoraggio in continuo degli inquinanti NO_x, CO e NH₃, mentre non è previsto monitoraggio delle polveri e degli ossidi di zolfo, a causa della tipologia di combustibile e la tecnologia di conversione utilizzati;

CONSIDERATO che il sistema di abbattimento degli NO_x adottato dal Gestore è il catalizzatore SCR con iniezione di ammoniaca, mentre per il CO è un catalizzatore con superficie ricoperta da metalli preziosi senza che sia previsto alcun reagente, e che alle condizioni operative nominali a 15° C e con la macchina a pieno carico, le concentrazioni di inquinanti in atmosfera al camino, garantite dal costruttore della turbina a gas, sono quelle riportate nella tabella seguente:

Punto di emissione	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)	Monitoraggio	Sistema di abbattimento
EN	518.000	CO	5	2,6	continuo	CO catalyst
		NO _x	15	7,8	continuo	SCR
		NH ₃	3	1,6	continuo	

CONSIDERATO che la S.T.A. di Messina con la sopracitata nota prot. A.R.T.A. n. 41275 del 21/06/2021, ha reso parere favorevole endoprocedimentale ex art. 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto della sopra riportate prescrizioni e dei valori limite di emissione (V.L.E.) in atmosfera indicati nella tabella sottostante:

Punto di emissione	Provenienza	Inquinante	V L E (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)	Monitoraggio	Sistema di abbattimento
EN	Fumi esausti turbogas	CO	5	2,6	continuo	CO catalyst
		NO _x	15	7,8	continuo	SCR
		NH ₃	3	1,6	continuo	

CONSIDERATO che la durata e le emissioni attese totali nelle fasi di avviamento ed arresto sono riportate nella seguente tabella:



Valori attesi	Avviamento a freddo	Avviamento a caldo	Arresto	Emissioni giornaliere nei transitori	Unità
Tempi	<7	<5	<12,5		minuti
NOx totali	1.91	1.41	4.30	6.21	kg / evento
CO totali	2.75	1.65	4.17	6.92	kg / evento

CONSIDERATO che per quanto attiene agli scarichi dell'installazione de qua, i punti di emissione in acqua sono tre: SC1, SC2 e SC3, dei quali:

- SC1 è relativo allo scarico delle acque reflue (circa 3,4 l/s), in uscita dall'impianto di demineralizzazione a servizio dell'installazione IPPC in oggetto, nella rete fognaria acque bianche gestita dal Comune di Pace del Mela (autorizzazione nota prot. n. 18908 del 10/12/2020), prima dello scarico in mare;
- lo scarico SC2 è relativo alle acque di prima pioggia dell'impianto IPPC in parola, pretrattate presso un impianto composto da:
 - ✓ pozzetto selezionatore delle acque di prima e seconda pioggia;
 - ✓ vasca di prima pioggia del volume di 19 m³;
 - ✓ vasca disoleatore;le quali acque reflue (1.570 m³/anno circa) saranno recapitate nella rete fognaria acque nere, giusta autorizzazione IRSAP (Determinazione n. 14 del 29/01/2021);
- lo scarico SC3 infine riguarda le acque di seconda pioggia provenienti dal pozzetto selezionatore (3.140 m³/anno circa), che vengono recapitate nella fognatura acque bianche, giusta autorizzazione del Comune di Pace del Mela prot. n. 18908 del 10/12/2020, prima dello scarico in mare;

VALUTATO in merito alle emissioni in acqua dell'installazione de qua, che:

- lo scarico (SC1) in mare delle acque reflue provenienti dall'impianto di demineralizzazione a servizio dell'impianto IPPC e delle acque di seconda pioggia raccolte nell'installazione in oggetto (SC3) dovrà rispettare i limiti di concentrazione di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- lo scarico delle acque di prima pioggia (SC2), previa depurazione nell'impianto di trattamento a servizio della centrale peaker, dovrà rispettare i limiti di concentrazione per lo scarico in pubblica fognatura (IRSAP) di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;



CONSIDERATO che l'impianto peaker in parola sarà gestito in accordo con il gestore di rete Terna, il quale avrà la facoltà di richiedere l'entrata in funzione dell'installazione de qua in qualsiasi momento e per un numero di ore necessario a coprire eventuali sbilanciamenti tra domanda ed offerta di energia elettrica, e che le ore stimate di funzionamento risultano essere non superiori a 1.300/anno;

CONSIDERATO che l'energia elettrica prodotta dall'installazione in progetto sarà ceduta alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale mediante la connessione in AT realizzata in passato per alimentare lo stabilimento della Duferdofin Nucor e che un elettrodotto di circa 550 metri collegherà l'impianto peaker in parola con la sottostazione elettrica posta nello spigolo sud-est dello stabilimento;

CONSIDERATO che il gestore ha trasmesso ai sensi del Decreto M.A.T.T.M. n. 272/2014 l'elaborato "Verifica di esclusione Relazione di Riferimento" nell'ambito della procedura di cui all'Allegato 1 al suddetto decreto ministeriale, concludendo che non risultano presenti centri di pericolo e che quindi nessuna delle sostanze identificate pericolose ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. 95/2019 può essere considerata come sostanza pericolosa "pertinente", non richiedendo pertanto la presentazione della Relazione di Riferimento;

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione, ovvero per le categorie di attività industriali 1.1, 1.4 e 5.2 di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 29 bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale per le installazioni di cui all'Allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto;

CONSIDERATO che la BAT-AEL n. 7 e 44 per le nuove turbine a gas, di cui alle conclusioni sulle BAT stabilite dalla sopracitata Decisione di Esecuzione (UE), per gli inquinanti CO, NO_x e NH₃ prevede i limiti di emissione riportati nella tabella seguente:

Tipo di impianto di combustione	Potenza termica nominale impianto	Inquinante	BAT-AEL (mg/Nm ³)	
			Media annua	Media del periodo di campionamento
Turbina a gas a ciclo aperto (OCGT)	>50 MW	CO	5-40	5-40
		NO _x	15-35	25-50
		NH ₃	3-10	3-10



VALUTATO che per l'installazione in oggetto all'unico punto di emissione convogliata previsto (camino EN), occorre fissare i seguenti valori limite di emissione, corrispondenti al limite inferiore delle BAT AEL per le nuove turbine a gas naturale, indicati nella tabella sottostante:

Punto di emissione	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)	Monitoraggio	Sistema di abbattimento
EN	518.000	CO	5	2,6	continuo	CO catalyst
		NO _x	15	7,8	continuo	SCR
		NH ₃	3	1,6	continuo	

CONSIDERATO che il processo produttivo dell'installazione IPPC in oggetto non produce rifiuti e che gli unici rifiuti che potranno essere prodotti deriveranno esclusivamente dalla manutenzione degli impianti, per i quali è previsto l'invio allo smaltimento presso impianti autorizzati;

CONSIDERATO che la proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo del gestore prevede per il punto di emissione convogliata (camino EN) il monitoraggio dei parametri dell'effluente gassoso secondo le modalità riportate nella seguente tabella:

Parametro	Punto di emissione (EN)	Modalità di controllo		Metodo
		Continuo	Discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)	x	x		Sistema di monitoraggio emissioni (SME)
Anidride carbonica (CO ₂)	x		annuale	calcolo
Ammoniaca	x			SME
COT	x	x		SME
Ossidi di azoto (NO _x)	x	x		SME
Ossidi di zolfo (SO ₂)	x	x		SME
Polveri totali	x		x	semestrale



Parametro	Punto di emissione (EN)	Modalità di controllo		Metodo
		Continuo	Discontinuo	
Tenore volumetrico di O ₂	x	x		SME
Temperatura	x	x		SME
Pressione	x	x		SME
Tenore di vapore acqueo	x	x		SME
Portata volumetrica effluente gassoso	x	x		SME

CONSIDERATO che in merito all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili (B.A.T.) di cui alla sopracitata Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017, a riscontro della criticità n. 6) evidenziata nel P.I.I. 26/2020, il Gestore ha controdedotto quanto segue:

- BAT 5: l'abbattimento degli NO_x mediante SCR prevede l'iniezione di ammoniaca (NH₃) a monte dell'SCR, che reagisce con gli NO_x producendo azoto molecolare (N₂) e vapore acqueo (H₂O). Non sono previsti effluenti liquidi da detto sistema di abbattimento.
- BAT 9: il combustibile impiegato nell'impianto proverrà dalla rete nazionale di trasporto del gas metano (SNAM), che garantisce controlli regolari sulla qualità del combustibile.
- BAT 10: il sistema di controllo sarà attivo in modo permanente per supervisionare le condizioni operative dell'impianto e adattare i parametri di funzionamento dello stesso in accordo alle condizioni operative. Il sistema di controllo è montato su skid per ottimizzare le connessioni elettriche e facilitare la manutenzione. La manutenzione periodica dell'impianto garantirà un'elevata affidabilità di funzionamento, nel rispetto della normativa e delle prescrizioni autorizzative. Il sistema di protezione previene il rischio di situazioni potenzialmente pericolose dell'impianto. Le emissioni gassose e gli scarichi idrici saranno gestiti e monitorati in conformità alle prescrizioni dell'AIA.
- BAT 11: il sistema di monitoraggio delle emissioni funziona in continuo e sarà certificato in accordo ai requisiti della parte V del Dlgs 152/06, sarà perciò in grado di misurare sia nelle condizioni di esercizio "normale" che a carico parziale, e anche in transitorio (sebbene, data la rapidità



della macchina, abbiano durata estremamente breve). I punti di scarico in acqua saranno monitorati secondo le prescrizioni dell'AIA.

- BAT 13: l'acqua utilizzata per l'abbattimento delle emissioni, è immessa in camera di combustione e viene pertanto espulsa al camino sotto forma di vapore acqueo nei fumi. Non è quindi possibile riutilizzarla.
- BAT 15: non sono previsti effluenti liquidi dal catalizzatore SCR;

VALUTATO per l'installazione in esame, sulla base di quanto riportato dal gestore negli elaborati progettuali agli atti di questa Commissione Tecnica Specialistica e relativamente all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) per impianti di combustione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, di cui alle sopracitate conclusioni sulle BAT, che lo stato di applicazione delle migliori tecnologie disponibili risulta quello indicato nella tabella seguente:

BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 1 – Sistemi di gestione ambientale	non applicata	Il gestore non riporta nella Relazione Tecnica alcun sistema di gestione ambientale per l'installazione de qua.
BAT 2 – Monitoraggio del rendimento elettrico mediante esecuzione di prova di prestazione a pieno carico, secondo le norme EN, dopo la messa in servizio dell'unità e dopo ogni modifica che potrebbe incidere in modo significativo sul rendimento elettrico netto e/o sul consumo totale netto di combustibile e/o sull'efficienza meccanica netta dell'unità	applicata	Il Gestore ha dichiarato che in fase di esercizio, una volta installata la nuova turbina, saranno effettuati performance test in modo da verificare l'efficienza elettrica netta dell'impianto
BAT 3 – Monitoraggio dei principali parametri di processo relativi alle emissioni in atmosfera (tenore di O ₂ , temperatura e pressione)	applicata	Il Piano di monitoraggio e controllo prevede in continuo i monitoraggio del tenore di O ₂ , della temperatura e della pressione dell'effluente gassoso in uscita dal punto di emissione EN



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 4 – Monitoraggio delle emissioni in atmosfera (NO _x e CO)	Parzialmente applicata	Il piano di monitoraggio prevede il controllo in continuo al camino EN dei seguenti parametri: CO, NO _x , NO e NH ₃ , mentre non prevede il campionamento con frequenza annuale dell'SO ₃ , nonostante sia previsto l'utilizzo del sistema di abbattimento SCR.
BAT 5 - Monitoraggio delle emissioni in acqua derivanti dal trattamento degli effluenti gassosi	non applicabile	Secondo quanto dichiarato dal Gestore, l'abbattimento degli NO _x mediante SCR prevede l'iniezione di ammoniaca (NH ₃) a monte dell'SCR, che reagisce con gli NO _x producendo azoto molecolare (N ₂) e vapore acqueo (H ₂ O). Non sono previsti effluenti liquidi da detto sistema di abbattimento
BAT 6 – Ottimizzazione del processo di combustione	applicata	L'impianto è dotato di un sistema di combustione a basse emissioni, con iniezione di acqua (WLE – Wet Low Emission), che ottimizzando la combustione garantisce di ottenere bassi livelli di CO _x ed NO _x , oltre che di un sistema di controllo avanzato.
BAT 7 - la BAT consiste nell'ottimizzare la configurazione e/o il funzionamento dell'SCR e/o SNCR	applicata	La soluzione di ammoniaca da iniettare nel SCR è dosata da apposita centralina automatica di alimentazione.



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 8 - assicurare, mediante adeguata progettazione, esercizio e manutenzione, che il funzionamento e la disponibilità dei sistemi di abbattimento delle emissioni siano ottimizzati	applicata	
BAT 9 – la BAT consiste nell'includere gli elementi seguenti nei programmi di garanzia della qualità/controllo della qualità per tutti i combustibili utilizzati, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (caratterizzazione iniziale del combustibile, prove periodiche della qualità del combustibile, successivo adeguamento dell'impianto)	applicata	Il combustibile impiegato nell'impianto proverrà dalla rete nazionale di trasporto del gas metano (SNAM), che garantisce controlli regolari sulla qualità del combustibile.
BAT 10 - Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera e/o nell'acqua durante condizioni di esercizio diverse da quelle normali, la BAT consiste nell'elaborare e attuare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione commisurato alla rilevanza dei potenziali rilasci di inquinanti	applicata	Il Gestore ha dichiarato quanto segue: "il sistema di controllo sarà attivo in modo permanente per supervisionare le condizioni operative dell'impianto e adattare i parametri di funzionamento dello stesso in accordo alle condizioni operative. Il sistema di controllo è montato su skid per ottimizzare le connessioni elettriche e facilitare la manutenzione. La manutenzione periodica dell'impianto garantirà un'elevata affidabilità di funzionamento, nel rispetto della normativa e delle prescrizioni autorizzative. Il sistema di protezione previene il rischio di situazioni potenzialmente pericolose dell'impianto. Le emissioni gassose e gli scarichi idrici saranno gestiti e monitorati in conformità alle prescrizioni dell'AIA"



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 11 - La BAT consiste nel monitorare adeguatamente le emissioni in atmosfera e/o nell'acqua durante le condizioni di esercizio diverse da quelle normali	applicata	Il sistema di monitoraggio delle emissioni in atmosfera funziona in continuo e sarà certificato in accordo ai requisiti della parte V del D.Lgs. 152/06, sarà pertanto in grado di misurare sia nelle condizioni di esercizio "normale" che a carico parziale, e anche in transitorio (sebbene, data la rapidità della macchina, abbiano durata estremamente breve). I punti di scarico in acqua saranno monitorati secondo le prescrizioni dell'AIA.
BAT 12 – Efficienza energetica	non applicabile	Non risulta applicabile in quanto è stimato il funzionamento dell'impianto per max 1.300 h/anno
BAT 13 – Riduzione del consumo di acqua nel processo. I flussi d'acqua residua, compresi quelli deflusso, provenienti dall'impianto sono riutilizzati per altri scopi.	non applicabile	L'acqua utilizzata per l'abbattimento delle emissioni, è immessa in camera di combustione e viene pertanto espulsa al camino sotto forma di vapore acqueo nei fumi. Non è quindi possibile riutilizzarla..
BAT 14 - Al fine di prevenire la contaminazione delle acque reflue non contaminate e ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nel tenere distinti i flussi delle acque reflue e trattarli separatamente, in funzione dell'inquinante	applicata	Il sistema di scarico è duale: per le acque reflue provenienti dall'impianto di osmosi inversa è previsto uno scarico (SC1) in fognatura IRSAP, previa autorizzazione, mentre per le acque di prima pioggia è prevista una raccolta con



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
		pretrattamento prima dello scarico (SC2).
BAT 15 - Al fine di ridurre l'emissione nell'acqua di acque reflue da trattamento degli effluenti gassosi, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito e utilizzare tecniche secondarie il più vicino possibile alla sorgente per evitare la diluizione	non applicabile	
BAT 16 – gestione rifiuti	non applicabile	Il funzionamento dell'impianto non determinerà la produzione di rifiuti. Il gestore dichiara in merito alla gestione del catalizzatore esaurito (SCR) che, in caso di dismissione, l'opzione preferita sarà quella del ritiro da parte del fornitore stesso, in alternativa allo smaltimento presso impianti autorizzati.
BAT 17 – emissioni sonore	parzialmente applicata	Il gestore dichiara nella documentazione integrativa in merito all'applicazione della BAT 17 che: "I risultati della valutazione previsionale di impatto acustico evidenziano che la rumorosità futura, con gli impianti della centrale peaker in esercizio, rispetta i limiti di zona vigenti e quelli determinati dal criterio differenziale. Al fine di ridurre le emissioni sonore, sono previsti interventi di attenuazione del rumore."



BAT	STATO APPLICAZIONE	NOTE
BAT 41 - Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di NO _x in atmosfera risultanti dalla combustione di gas naturale nelle caldaie, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito. BAT 42 - Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di NO _x in atmosfera risultanti dalla combustione di gas naturale nelle turbine a gas, la BAT consiste nell'utilizzare una o più tecniche tra quelle indicate di seguito.	applicata	L'impianto è dotato di un sistema di abbattimento NO _x mediante SCR.
BAT 43 e 44 - Livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni in atmosfera di CO risultanti dalla combustione di gas naturale nelle turbine a gas	applicata	Per l'abbattimento di CO sarà utilizzato un catalizzatore al palladio/platino e un sistema di controllo avanzato. L'ottimizzazione della combustione e un sistema di controllo avanzato, consentiranno di ridurre ulteriormente le emissioni di CO.

Tutto ciò **VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO**

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

ESPRIME

parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione "Impianto peaker per il bilanciamento rete elettrica da realizzare in via Diramazione viaria B, nella frazione di Giammoro del comune di Pace del Mela (ME)" (Categoria 1 "Attività energetiche" punto 1.1 "Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW"), gestore Duferco Sviluppo Spa, ai sensi dell'art. 29-ter e seguenti del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a condizione che si ottemperi al seguente quadro prescrittivo.

L'esercizio dell'impianto, stante il suo ciclo produttivo, le relative tecniche di trattamento degli inquinanti e lo stato dell'ambiente in cui è condotto, dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite di emissione (VLE) per gli inquinanti di seguito riportati.



Sito di Interesse Nazionale – Progetto di bonifica

- 1) Come disposto nella nota del M.I.T.E. prot. A.R.T.A. n. del 09/06/2021, prima della conclusione dei lavori dovrà essere completato il processo di caratterizzazione con relativa Analisi di Rischio approvata dal comparto ed ottenuta l'autorizzazione ex art. 242-ter del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. da parte dell'autorità competente (M.I.T.E.).

Sistema di gestione

- 2) Il Gestore dovrà applicare un sistema di gestione ambientale avente le caratteristiche previste alla BAT n. 1 di cui alla Decisione di Esecuzione UE , al fine di trarre continui miglioramenti delle performance ambientali dell'impianto. Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto da parte del personale delle procedure di riferimento atte alla gestione dell'impianto. Ciò a valere sia per le condizioni di normale esercizio che per le condizioni eccezionali.
- 3) Il Gestore dovrà elaborare e attuare un programma di manutenzione degli impianti che riduca i rischi di emissioni accidentali, di rotture degli impianti e di incidenti.

Capacità produttiva

- 4) L'impianto di bilanciamento della rete elettrica in oggetto ha una capacità produttiva di energia elettrica pari a 26-52 GWh/anno.

Materie prime

- 5) Le materie prime autorizzate per il processo di produzione di energia elettrica sono il gas naturale, fornito dalla rete di SNAM Rete Gas, e idrossido di ammonio conferito mediante autobotte.
- 6) Lo stoccaggio dell'idrossido di ammonio dovrà avvenire in modo da non creare situazioni di pericolo né di potenziale contaminazione di suolo, sottosuolo, acque sotterranee e ambiente idrico.

Combustibili



- 7) Il gestore è autorizzato ad utilizzare gas naturale per alimentare la turbina a gas.

Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate

- 8) Il gestore è onerato al rispetto dei valori limite degli inquinanti (V.L.E.) per le emissioni in atmosfera dell'installazione riportati nella tabella sottostante.

Punto di emissione	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Limite (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)	Monitoraggio	Sistema di abbattimento
EN	518.000	CO	5	2,6	continuo	CO catalyst
		NO _x	15	7,8	continuo	SCR
		NH ₃	3	1,6	continuo	

- 9) I valori limite di emissione (V.L.E.) espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.
- 10) I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal gestore della installazione negli elaborati tecnici ed in conformità alle pertinenti norme previste dalla parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed alle Conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017.
- 11) Il gestore dovrà rispettare comunque i limiti emissivi previsti per ogni singola sostanza non già compresa nella superiore tabella ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della parte II dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 12) Per la verifica di conformità dei valori limite (VLE) delle emissioni sottoposte a monitoraggio discontinuo, la concentrazione deve essere calcolata come valore medio dei valori analitici di tre campioni consecutivi con periodo di campionamento di almeno 30 minuti ciascuno, rappresentativi del periodo di un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite.



- 13) Per la verifica di conformità ai VLE delle emissioni sottoposte a monitoraggio in continuo si dovrà fare riferimento al valore medio giornaliero delle misurazioni in continuo in un periodo di 24 ore. Le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuno dei valori medi giornalieri supera i valori limite di emissione (VLE) e se nessuno dei valori medi orari supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
- 14) Il gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata dell'impianto, e comunque le emissioni non dovranno essere superiori ai valori comunicati dal Gestore per i transitori.
- 15) Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
- 16) Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D. lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., in caso di guasto dei sistemi di abbattimento tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente, e non oltre le 24 ore, (fax; e-mail, ecc) il Servizio 1 di questo Dipartimento, la Città Metropolitana di Messina e ARPA Sicilia, Unità operativa competente per territorio. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte quinta, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo.
- 17) Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) che dovrà essere aggiornato tenendo conto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento. L'aggiornamento del PMC dovrà essere approvato da ARPA Sicilia. Copia del documento finale, coordinato e completo degli aggiornamenti, sarà trasmessa al Servizio 1/DRA.



Consumi idrici

- 18) Il gestore entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione dovrà predisporre un piano di riduzione dei consumi idrici. Il gestore dovrà anche valutare la fattibilità tecnico-economica di un progetto di riutilizzo, previo trattamento, di parte delle acque meteoriche di seconda pioggia per gli usi legati al processo produttivo, da presentare entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

Scarichi idrici ed emissioni in acqua

- 19) Lo scarico (SC1) in mare delle acque reflue provenienti dall'impianto di demineralizzazione a servizio dell'impianto IPPC e delle acque di seconda pioggia raccolte nell'installazione in oggetto (SC3) dovrà rispettare i limiti di concentrazione di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 20) Lo scarico delle acque di prima pioggia (SC2), previa depurazione nell'impianto di trattamento a servizio della centrale peaker, dovrà rispettare i limiti di concentrazione per lo scarico in pubblica fognatura (IRSAP) di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Rifiuti

- 21) È autorizzato il deposito temporaneo, gestito con criterio temporale, dei rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti.
- 22) Il deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al comma 1) lettera bb) "deposito temporaneo" dell'articolo 183 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., e in particolare il Gestore deve comunicare ad ARPA Sicilia, preventivamente in occasione di ogni modifica, di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo); inoltre il Gestore dovrà verificare almeno una volta al mese, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantità dei rifiuti pericolosi e somma delle quantità di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. La registrazione e la comunicazione dei dati dovrà essere effettuata dal Gestore secondo le modalità definite nel PMC.
- 23) Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere distinte da quelle utilizzate per il deposito delle materie prime. I settori di conferimento, di messa in riserva e di deposito



temporaneo devono essere tenuti distinti tra essi. Il settore del deposito temporaneo deve essere ben identificato con la segnalazione dei codici EER, oltre che ben organizzato ed opportunamente delimitato. L'area di deposito temporaneo deve essere contrassegnata da una tabella, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le norme di comportamento per la manipolazione del rifiuto e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportante codice EER, stato fisico e la pericolosità del rifiuto stoccato.

- 24) Le aree di deposito e messa in riserva devono essere dotate di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici.
- 25) La gestione dei rifiuti deve rispettare la normativa di settore, in particolare il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni. I rifiuti prodotti vanno annotati sul registro di carico e scarico secondo quanto disciplinato dall'articolo 190 del D.lgs.152/2006 e durante il loro trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della normativa di settore. In particolare, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze pericolose.
- 26) Il gestore dovrà massimizzare l'invio dei rifiuti prodotti, in particolare quelli di cartone, ad impianti recupero piuttosto che ad impianti di smaltimento. Inoltre, il gestore dovrà comunicare all'Autorità Competente, nell'ambito delle relazioni periodiche richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantità di rifiuti prodotti e le percentuali di recupero degli stessi, relativi all'anno precedente.

Emissioni sonore

- 27) Nel rispetto dei principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, il Gestore dovrà adottare gli accorgimenti tecnici necessari a garantire il rispetto dei limiti previsti dal DPCM 14/11/97.
- 28) È prescritto un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei casi di modificazioni impiantistiche che possono comportare impatto acustico della centrale nei confronti dell'esterno e comunque ogni 4 anni. La valutazione è sottoposta all'AC per approvazione.
- 29) Non dovranno essere superati i valori previsti dalla normativa, in relazione alla classificazione del territorio comunale.



- 30) Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, il Gestore dovrà porre in atto, in tempi appropriati, adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati.

Malfunzionamenti

- 31) In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovrà essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. Il Gestore ha l'obbligo di registrare l'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione ad Arpa Sicilia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Eventi incidentali

- 32) Il Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi già avvenuti.
- 33) Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all'Autorità Competente, alle Autorità di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
- 34) In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, tali da poter determinare il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente possibile) all'Autorità Competente e alle Autorità di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione.

Durata e Riesame



- 35) Nel caso di emanazione delle BAT Conclusions di settore, l'autorizzazione integrata ambientale sarà sottoposta a riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 36) In virtù dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il Gestore prende atto che l'Autorità Competente può effettuare il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale nei casi previsti dallo stesso articolo 29-octies comma 4.

Piano di Monitoraggio e Controllo

- 37) Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), aggiornato tenendo conto delle condizioni fissate dal presente parere dovrà essere sottoposto ad ARPA Sicilia per approvazione.
- 38) Il gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni convogliate ai criteri di cui all'Allegato VI, parte quinta del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali e internazionali;
- 39) Nell'attuazione di suddetto Piano, il Gestore ha l'obbligo di dare le seguenti comunicazioni:
- a) trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Messina e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente;
 - b) comunicazione ad ARPA Sicilia, alla Città Metropolitana di Messina e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente dell'eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA;
 - c) tempestiva informazione ad ARPA Sicilia, al Comune di Pace del Mela e al Servizio 1 del DRA, in qualità di Autorità Competente, nei casi di malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.
- 40) La frequenza delle attività di monitoraggio e di reporting è quella prevista del PMC. Le modalità per le suddette comunicazioni dovranno essere contenute nel PMC. Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell'impianto.
- 41) Il Gestore ha l'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all'impianto.